Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — **Roma — Mercoledì 2 Luglio** — **Numero 153**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni veggansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreti del 1° maggio 1902:

A cavaliere:

Balduino Sebastiano Carlo di Giuseppe.
Bevilacqua-Ariosti marchese dott. Lamberto duca di Tornano.

Con decreti del 15 maggio 1902:

Ad uffiziale:

Cambieri Vegezzi cav. Carlo.

A cavaliere:

Rasini di Mortigliengo conte Giuseppe, tenente colonnello degli alpini nella milizia territoriale.
Rosso cav. Oreste, capitano medico.

Con decreti del 21 maggio 1902:

A gran cordone:

Balbo Bertone di Sambuy conte comm. Ernesto, senatore del Regno, presidente del Comitato pel monumento nazionale al principe Amedeo di Savoia testè erettosi in Torino.

A grand'uffiziale:

Guiccioli marchese Alessandro, senatore del Regno, prefetto della provincia di Torino.
Casana (dei baroni) nob. Severino, senatore del Regno, sindaco della città di Torino.

A commendatore:

Sacheri ing. prof. cav. Giovanni, segretario del Comitato pel monumento nazionale al Principe Amedeo di Savoia, testè erettosi in Torino.
Del Balzo barone Gerolamo, segretario della Presidenza della Camera dei deputati.
Biscaretti di Ruffia conte Roberto, questore della Camera dei deputati.

Ad uffiziale:

(per l'opera disinteressata, indefessa, efficace prestata a vantaggio della pubblica Amministrazione in Napoli).

Fadda prof. Carlo, sub-commissario.

Beltrami Giovanni, sub-commissario.
Oglialoro prof. Agostino, id.
Ferraro avv. Luigi, id.
De Vera d'Aragona Emilio, Duca di Carinari, id.
Panzuti avv. nobile Francesco, id.
Capasso conte Vittorio, id.

A cavaliere:

Albertini Giacomo, assessore municipale di Torino, presidente del Comitato popolare pel ricordo monumentale del Re Umberto I, testè inauguratosi in Superga.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 1° maggio 1902:

A commendatore:

Maccaferri comm. avv. Giuseppe Ulisse, prefetto collocato a riposo.

Ad uffiziale:

Cantone comm. avv. Luigi Angelo, prefetto collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 27 aprile 1902:

A cavaliere:

Brizzi Alberto, commissario capo di 2ª classe nel Corpo di commissariato militare marittimo, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 3 aprile 1902:

A cavaliere:

Cianetti cav. Enrico, cassiere nel personale dell'Amministrazione centrale della Guerra, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti del 1° maggio 1902:

A commendatore:

Balladore comm. Luigi, ispettore di 1ª classe nel Genio civile, collocato a riposo.
Perosini comm. Giuseppe, id. id.

A cavaliere:

Fiory cav. Edoardo, ingegnere capo di 1ª classe, nel Genio civile, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreti del 1° maggio 1902:

A cavaliere:

Bosco di Ruffino cav. Luigi, segretario di 1ª classe nell'Amminizione delle Poste e dei Telegrafi, collocato a riposo.
Burroni cav. Domizio, id. id.
Fasciolo cav. Luigi, id. id.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 1° maggio 1902:

Ad uffiziale:

Majone cav. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti del 15 maggio 1902:

A commendatore:

Ferrara-Bracco comm. Francesco, direttore capo divisione di 1ª classe nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreti del 1° maggio 1902:

A commendatore:

Pellegrino cav. avv. Giuseppe fu Francesco

A cavaliere:

Lamborizio ing. Giorgio, capo dell'Ufficio tecnico municipale di San Remo.
Carozzi Giuseppe, segretario comunale, presidente dell'Asilo infantile di Castelnuovo Bormida (Alessandria).

Con decreti del 15 maggio 1902:

Ad uffiziale:

Vannini Giovanni, tenente colonnello in ritiro.

A cavaliere:

Cadorin Vincenzo, scultore.

Con decreti del 21 maggio 1902:

A gran cordone:

Carutti di Cantogno barone Domenico, senatore del Regno, incaricato della direzione della biblioteca Reale.

A commendatore:

Calandra cav. Davide, scultore, autore del monumento nazionale al Principe Amedeo di Savoia, testè erettosi in Torino.

Ad uffiziale:

Usseglio cav. avv. Leopoldo, presidente del Comitato per la fondazione della Colonia Alpina « Umberto I » per fanciulli poveri.
Sperati cav. Emilio, fonditore della statua pel monumento nazionale al Principe Amedeo di Savoia, testè erettosi a Torino.
Pozzi cav. Tancredi, scultore, autore del ricordo monumentale del Re Umberto I, testè inauguratosi a Superga.
Bonnet prof. cav. don Amedeo, cappellano di Sua Maestà, prefetto della R. Basilica di Superga.
Correra prof. cav. Luigi, sub-commissario (per l'opera disinteressata, indefessa, efficace prestata a vantaggio della pubblica Amministrazione in Napoli).

A cavaliere:

Lippi Pietro, fonditore degli altorilievi pel monumento nazionale al Principe Amedeo di Savoia, testè erettosi in Torino.
Rava Giacomo, vice presidente del Comitato popolare pel ricordo monumentale al Re Umberto I, testè inauguratosi a Superga.
Capello Alessio, segretario del Comitato id. id.
Cito conte Ferdinando, sub-commissario (per l'opera disinteressata, indefessa, efficace, prestata a vantaggio della pubblica Amministrazione in Napoli).
Capece-Minutolo, sub-commissario (id. id.).

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Con decreti del 15 maggio 1902:

Ad uffiziale:

Marzinotto cav. Augusto fu Antonio.
Ticozzi cav. dott. Napoleone.
Weiss cav. prof. Giovanni.

A cavaliere:

Marini monsignore prof. Tommaso.
Wiel Isidoro fu Giuseppe.
Bertelli Vittorio fu Alessandro.
Forni Antonio fu Mauro.
Mariani prof. Mariano fu Cesare.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 1° maggio 1902:

A grand'uffiziale:

Segre comm. avv. Felice, prefetto collocato a riposo.

A commendatore:

Hoffer cav. Antonio, prefetto collocato a riposo.

A cavaliere:

Vasta Gabriele, delegato di pubblica sicurezza collocato a riposo.

Con decreto del 15 maggio 1902:

A commendatore:

Gioda cav. avv. Simone, questore di Torino.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreti del 27 aprile 1902:

A cavaliere:

Liberati Franco, pubblicista.

Colonna Ferdinando, ispettore onorario delle antichità per le provincie di Napoli e Benevento.

Fontana prof. Giovanni Battista, titolare di lingua inglese nel R. istituto tecnico di Trapani.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 27 aprile 1902:

A gran cordone:

Giusto comm. Teofilo, primo presidente della Corte d'appello di Torino, collocato a riposo a sua domanda.

Con decreto del 1° maggio 1902:

Ad uffiziale:

Sanfelice cav. Giulio, segretario di carriera amministrativa nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, di cui sono accettate le dimissioni.

Con decreto del 15 maggio 1902:

A cavaliere:

Rao Carmelo, presidente del Consiglio notarile di Termini Imerese.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti del 1° maggio 1902:

Ad uffiziale.

Malusa cav. Stanislao Benvenuto, ingegnere capo di 1ª classe del Genio civile, collocato a riposo.

Rossi cav. Giovanni Battista, id. id.

Gonzales cav. Domenico Antonio, id. id.

Marchiori cav. Pietro, ingegnere di 1ª classe, id. id.

A cavaliere:

Colmo Francesco, capo ufficio nelle strade ferrate Rete Mediterranea, collocato a riposo.

Zina Casimiro Carlo, ufficiale d'ordine di 1ª classe nel Genio civile, collocato a riposo.

Con decreto del 15 maggio 1902:

A commendatore:

Gravaghi cav. Luigi, ispettore di 2ª classe nel Genio civile, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreto del 1° maggio 1902:

A cavaliere:

Molina Carlo, capo d'ufficio nell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto del 1° maggio 1902:

A commendatore:

Trosti cav. avv. Gaetano, direttore generale della Cassa di risparmio di Milano.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti del 15 maggio 1902:

A commendatore:

Sorrentino Giorgio, capitano di vascello nel Corpo dello stato maggiore della R. Marina, collocato in posizione di servizio ausiliario.

A cavaliere:

Rolandi Ricci Lorenzo, ufficiale di porto di 1ª classe nel personale delle Capitanerie di porto, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 1° maggio 1902:

A cavaliere:

Dellalonga Michele, ricevitore di dogana, collocato a riposo.

Con decreti del 15 maggio 1902:

A commendatore:

Corsi cav. Tito, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle Finanze.

Cotta cav. Nicola, intendente di finanza.

Ad uffiziale:

Mongiardino cav. avv. Felice, capo sezione amministrativo nel Ministero delle Finanze.

Prampolini cav. dott. Luigi, intendente di finanza.

Marotta cav. Luigi, direttore di dogana.

A cavaliere:

Del Bava Riccobaldi Giuseppe, segretario amministrativo nel Ministero delle Finanze.

Focacci dott. Cesare, id. id.

Bianchi Ferruccio, id. id.

Nodari Luigi, segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza.

Giuliani Gustavo Augusto, id. id.

Bellasi nob. Riccardo, id. id.

Zappa dott. Luigi, ispettore demaniale.

Contin Enrico, commissario alle visite nelle dogane.

Campioni Tommaso, agente superiore delle imposte dirette.

Lualdi Ercole, ingegnere negli Uffici tecnici di finanza.

Gramignani ing. Camillo, ufficiale tecnico nelle manifatture dei tabacchi.

Carmignani Enrico, industriale in Milano.

Micheloni avv. Carlo, presidente della Commissione di 1ª istanza per le imposte dirette di Carrara.

Cortese Giovanni Battista, commerciante in Genova.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 233 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai ed alla Società « Dante Alighieri » è data concessione di fare un prestito-lotteria e all'uopo di emettere 500,000 obbligazioni da 20 lire ciascuna al portatore, con esenzione dalle tasse di bollo e di circolazione, alla condizione che gli utili spettino per sette decimi alla Cassa Nazionale di previdenza e per tre decimi alla Società « Dante Alighieri ».

L'emissione delle obbligazioni dovrà farsi nel termine di tre anni dalla pubblicazione di questa legge; il rimborso delle obbligazioni, combinato coi premî del prestito, seguirà nei 50 anni immediatamente successivi, mediante estrazioni semestrali.

Art. 2.

Il piano dell'operazione del prestito, delle garanzie e delle estrazioni, con cui dovrà essere provveduto al pagamento dei premî e al rimborso delle obbligazioni, dovrà essere approvato con R. decreto promosso dai Ministri delle Finanze e del Tesoro.

Art. 3.

Il collocamento delle obbligazioni sarà fatto per mezzo di Istituti di credito o di risparmio, che si obblighino a versarne alla Cassa depositi e prestiti il prezzo integrale, diminuito soltanto delle spese di provvigione.

La delegazione agli Istituti medesimi o a un gruppo di Istituti consorziati a questo scopo e la determinazione delle spese di provvigione dovranno essere approvate dal Ministro del Tesoro.

Art. 4.

Le obbligazioni da emettersi saranno divise in serie.

Dopo la prima serie, nessun'altra potrà essere emessa fino a che in conto di quella precedente, compresa la prima, non sia stata versata nella Cassa depositi e prestiti la somma sufficiente a guarentire rispettivamente la corrisponsione, a suo tempo, dei rimborsi e dei premî.

Art. 5.

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento dei premî saranno guarentiti dal prezzo delle obbligazioni, finchè questo rimane presso gli Istituti incaricati di venderle, o poi dal deposito presso la Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per il rimborso delle obbligazioni ed il servizio dei premî. Questa somma rimarrà vincolata a favore dei portatori delle obbligazioni fino alla totale estinzione del prestito.

Art. 6.

Le convenzioni che occorreranno per l'esecuzione della presente legge saranno sottoposte alla tassa fissa di registro di lira una.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **234** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la tumulazione della salma di Francesco Ferrara nel tempio di San Domenico in Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **236** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la spesa di lire duecentoquarantaduemila (L. 242,000) per il 2° lotto dei lavori suppletivi di complemento dell'edificio di Castelcapuano, in conformità del progetto redatto dall'Ufficio del Genio civile ed approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 2.

Le somme che sopravanzeranno su quelle stanziate con la presente legge e con l'altra del 22 luglio 1897, n. 322, nei bilanci dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, rimangono impegnate per sopperire alle ulteriori spese di trasferimento degli uffici giudiziari a Castelcapuano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
DI BROGLIO.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **237** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La denominazione del capitolo 283 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1901-902 è modificata nel modo seguente: « Porto di San Remo - Costruzione d'una banchina ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.
BALENZANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 238 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La nota alla voce 14-*a* della tariffa dei dazi doganali (testo unico approvato col R. decreto 24 novembre 1895, n. 679), è sostituita con la seguente:

« Appartengono alla prima classe gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento.

« Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5.

« Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento ».

Art. 2.

La tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno sarà accertata in ~~tutte le fabbriche~~ sulla quantità di zuccheri effettivamente prodotti, distinguendo questi in zuccheri di prima e di seconda classe, coi criteri stabiliti dalla nota di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Gli zuccheri *(bassi prodotti)*, il cui rendimento in raffinato non ecceda l'80 per cento, godranno un abbuono di 7 per cento sulle quantità da portarsi in carico per l'accertamento della tassa.

Art. 4.

I melazzi che escono dalle fabbriche sono esenti da tassa quando hanno meno di 63 di quoziente di purezza e vengono messi come tali in consumo.

L'estrazione dello zucchero dai melazzi è soggetta alla tassa di fabbricazione.

Art. 5.

L'alinea *c* dell'articolo 4 del testo unico di legge 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª), sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, è soppresso.

Lo zucchero prodotto dovrà essere depositato in appositi magazzini e la tassa sarà versata dal fabbricante direttamente nella sezione di tesoreria provinciale, prima dell'estrazione dello zucchero dai magazzini.

Ai detti magazzini sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di proprietà privata. Però la cauzione da prestarsi dai fabbricanti sarà limitata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantità ed alla classe dello zucchero che verrà introdotto nei magazzini.

Art. 6.

Terminata la campagna saccarifera, i bassi prodotti, allo stato di sciroppi, masse cotte e simili, potranno essere anche conservati nei locali e negli apparecchi di fabbrica, purchè sia data cauzione nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento. Potranno altresì essere immediatamente spediti ad altra fabbrica o raffineria per esservi rilavorati, nel qual caso verranno accompagnati con bolletta di cauzione e presi in carico dalla fabbrica di destinazione all'effetto di assoggettare a tassa lo zucchero che ne sarà ricavato.

Art. 7.

Le controversie che sorgessero rispetto alla classificazione dei prodotti indicati negli articoli 2, 3 e 4, saranno risolute con le norme stabilite dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028, intendendosi sostituito l'Ufficio tecnico di finanza alla dogana.

Art. 8.

La restituzione dei diritti accordata dall'articolo 5 della legge dell'8 agosto 1895, n. 486, e dai RR. decreti del 29 maggio 1895, n. 353, e del 27 giugno 1897, n. 311, ai prodotti contenenti zucchero che si esportano all'estero, sarà con decreto Reale modificata in guisa che alla quantità di zucchero aggiunto ai prodotti corrisponda il rimborso della tassa interna di fabbricazione stabilita per gli zuccheri di 1ª classe.

I prodotti, che oltre allo zucchero contengono glucosio od altre sostanze atte a sostituire lo zucchero, saranno ammessi alla restituzione di tassa soltanto per la quantità di zucchero che risulti aggiunto, determinata mediante analisi chimica e considerata come zucchero di 1ª classe.

È fatta eccezione soltanto per i frutti canditi e sciroppi contenenti zucchero o glucosio, pei quali verrà accordata la restituzione della tassa tanto sullo zucchero quanto sul glucosio aggiunti, secondo le norme e le condizioni da determinarsi col decreto Reale suddetto.

È data facoltà al Governo di estendere la restituzione della tassa interna di fabbricazione sullo zucchero adoperato nella preparazione delle frutta in guazzo e dei liquori dolcificati che si esportano all'estero, sotto l'osservanza delle disposizioni che saranno stabilite col precitato decreto Reale.

Art. 9.

Chiunque, con falsa dichiarazione od altrimenti, senza l'osservanza delle norme prescritte dall'articolo 1 del R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407 (serie 3ª), convalidato con la legge 15 maggio 1890, n. 6858 (serie 3ª), importi o tenti importare dall'estero, ovvero nell'interno dello Stato fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente saccarina (benzoato solfinico), è punito con una multa fissa di lire 300 e con una multa proporzionale da lire 50 a lire 100 per ogni

ettogramma o frazione di ettogramma del detto prodotto.

Chiunque importi o tenti d'importare dall'estero, con falsa dichiarazione od altrimenti, ovvero fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente prodotti contenenti saccarina, è punito con multa fissa da lire 300 a lire 1000, e con multa proporzionale da lire 50 a lire 100 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina contenuta nei detti prodotti.

Per gli effetti del presente articolo, sono pareggiate alla saccarina le sostanze ad essa assimilate dal repertorio della tariffa doganale, e si considera come falsa la dichiarazione che non contenga la indicazione di *saccarina* o del nome del prodotto ad essa assimilato.

Per quanto non è previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge doganale sul contrabbando, compresa la confisca della merce e dei mezzi di trasporto.

Art. 10.

È autorizzata la spesa di lire 45,000, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, per l'esercizio 1902-903, per l'acquisto di strumenti e di materiale scientifico ad uso dei laboratori chimici delle gabelle, nonchè per l'impianto di quattro gabinetti per le analisi degli zuccheri.

È pure autorizzata la inscrizione, in aumento dei capitoli 96 e 97 della parte ordinaria del detto stato di previsione, rispettivamente delle somme di lire 45,000 e 15,000 per aumentare il personale tecnico ed operaio nel ruolo organico dei laboratori chimici delle gabelle e per sopperire all'acquisto dei materiali di consumo per le analisi.

Art. 11.

Con decreti Reali sarà stabilito il giorno in cui dovranno entrare in vigore le singole e speciali disposizioni della presente legge. Fino a quel giorno continuerà l'applicazione delle discipline recate dalla legge (testo unico) 27 agosto 1883, n. 1583, e l'accertamento della tassa di fabbricazione continuerà ad effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, modificato dalla legge 1° marzo 1900, n. 72, articolo unico, e cioè inscrivendo a carico del fabbricante una quantità di zucchero (greggio) di 2ª classe, corrispondente a 2000 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risulterà superiore all'unità la loro densità a 15 gradi del termometro centesimale, riferita alla densità dell'acqua alla stessa temperatura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

N.B. — Vedasi a pag. 3063 il R. decreto n. 239 per l'applicazione della presente legge.

Il Numero **183** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 28 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduto il R. decreto 18 giugno 1899, n. 286, col quale fu approvato lo Statuto della Cassa Nazionale predetta;

Veduta l'istanza presentata dal presidente della stessa Cassa Nazionale per ottenere l'approvazione Sovrana di alcune modificazioni allo Statuto predetto, deliberate dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 30 novembre 1901;

Vedute le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione del 30 novembre 1901 e del 14 marzo 1902;

Veduto il testo del nuovo Statuto, quale risulta in seguito alle modificazioni apportatevi;

Veduto il parere del Consiglio della previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di concerto coi Ministri del Tesoro e delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Statuto della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, composto di cinquantatrè articoli, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.
DI BROGLIO.
T. GALIMBERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

STATUTO della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

TITOLO I.

Costituzione, sede e rappresentanze della Cassa Nazionale

Art. 1.

La Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, creata con la legge 17 luglio 1898, n. 350, retta dalla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e costituita in ente morale autonomo, ha una rappresentanza ed un'amministrazione propria, affatto distinta da quella dello Stato.

Art. 2.

La Cassa Nazionale ha l'amministrazione centrale in Roma.

Le sedi secondarie della Cassa Nazionale possono essere compartimentali, provinciali o comunali, e sono instituite ed amministrate secondo le norme stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento speciale.

TITOLO II.

Amministrazione della Cassa Nazionale

Art. 3.

La Cassa Nazionale è amministrata da un Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione si compone di diciannove membri: sedici nominati, a norma dell'articolo 27 della legge (testo unico), con decreto Reale promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di cui quattro devono essere scelti fra gli operai inscritti, maggiori di età; tre rappresentanti rispettivamente dei Ministeri d'Agricoltura, Industria e Commercio, del Tesoro e delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 5.

I membri del Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale durano in ufficio quattro anni; si rinnovano per un quarto ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Nel primo, nel secondo e nel terzo anno dalla costituzione del Consiglio d'amministrazione, si estrarranno a sorte quelli che debbono cessare dall'ufficio; negli anni successivi la decadenza sarà determinata dall'anzianità.

Tale disposizione non si applica ai rappresentanti dei tre Ministeri, di cui al precedente articolo 4.

Art. 6.

Quando, per morte, per dimissione o per qualsiasi altro motivo si verifica una vacanza nel Consiglio d'amministrazione, si provvede alla nomina del nuovo consigliere, il quale prende il turno d'anzianità di quello che sostituisce.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione dà notizia di ogni vacanza al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale sceglie nel proprio seno il presidente e il vice-presidente, i quali durano in ufficio quattro anni e sono rieleggibili, purchè conservino la qualità di consiglieri.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione si aduna due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale, ed inoltre tutte le volte che il presidente lo creda necessario o ne sia fatta domanda da almeno sei consiglieri.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della metà almeno dei consiglieri in ufficio.

Le deliberazioni si prendono con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, ha prevalenza il voto del presidente.

I membri che dissentono hanno facoltà di far risultare nel processo verbale il loro dissenso.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale delibera:

1.° sulla nomina del Comitato esecutivo, di cui agli articoli 13, 14 e 15 e sulle speciali delegazioni da conferirsi al Comitato stesso, ai termini del n. 6 dell'articolo 14;

2.° sulle proposte di modificazioni allo Statuto e ai Regolamenti e sulla formazione dei Regolamenti interni;

3.° sui criterî di massima per le ammissioni alla Cassa;

4.° sulle norme per la istituzione delle sedi secondarie e sui Regolamenti di esse;

5.° sulla formazione della pianta organica del personale della Cassa Nazionale e sulle successive variazioni di essa;

6.° sulla nomina e sulla revoca degl'impiegati di ruolo;

7.° sulle tariffe per le rendite vitalizie e sulle eventuali modificazioni di esse;

8.° sul rinvestimento dei capitali dei singoli fondi della Cassa;

9.° sulla distribuzione annuale delle quote di concorso della Cassa a favore dei singoli inscritti;

10.° sulle norme per la gestione degli speciali istituti di cui all'articolo 19 della legge (testo unico);

11.° sulle norme per il versamento dei fondi delle Società di mutuo soccorso e sulle speciali condizioni alle quali sia eventualmente subordinato il versamento di quei fondi;

12.° sulle norme per il versamento dei contributi arretrati da parte d'industriali che inscrivono collettivamente i propri operai;

13.° sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale;

14.° sulla formazione dei bilanci tecnici;

15.° sull'assunzione dell'esercizio di rami di assicurazione, ai sensi dell'articolo 29 della legge (testo unico);

16.° sopra ogni altro argomento derivante dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento tecnico.

Il Consiglio d'amministrazione tratta inoltre di ogni altra materia che interessa il funzionamento della Cassa.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la firma degli atti della Cassa Nazionale e ne ha la legale rappresentanza in giudizio e fuori.

In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, ne assume l'ufficio il vice-presidente.

Quando anche il vice-presidente sia assente o impedito, tiene l'ufficio il consigliere più anziano di età presente in Roma.

Art. 11.

Le funzioni di membro del Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale sono gratuite.

Ai consiglieri non residenti in Roma saranno rimborsate le spese di viaggio e sarà data una indennità di lire 20 per ogni giorno di dimora in Roma durante le sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo, oltrechè per i giorni impiegati nel viaggio di andata e ritorno.

Si considerano come residenti in Roma coloro che, durante le sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo, debbono, per ragione di altro loro pubblico ufficio, trovarsi in Roma.

Art. 12.

I membri del Consiglio d'amministrazione i quali, senza giusto motivo, non intervengano a due adunanze consecutive, decadono dall'ufficio.

Della decadenza deve essere fatto constare nel processo verbale dell'adunanza del Consiglio d'amministrazione ed il presidente di questo ne deve dare subito comunicazione al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo si compone del presidente, del vice presidente e di cinque membri nominati dal Consiglio d'amministrazione nel suo seno, uno dei quali dev'essere operaio. I membri del Comitato esecutivo durano in ufficio un anno e possono essere rieletti.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo provvede:

1.° sulle domande d'inscrizione alla Cassa per le quali non si addimostri chiara la qualità di operaio del richiedente, dandone notizia al Consiglio;

2.° sul rinvestimento dei fondi della Cassa secondo le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

3.° sull'assunzione in servizio e sul licenziamento degli avventizî e dei salariati;

4.° sulla sospensione degli impiegati di ruolo, riferendone al Consiglio d'amministrazione nella prima adunanza;

5.° sugli affari di ordinaria gestione;

6.° su tutti gli altri affari che ad esso saranno specificatamente deferiti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo si aduna di regola due volte al mese ed è presieduto dal presidente o dal vice presidente del Consiglio.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Art. 16.

Alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo interviene, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa o chi ne fa le veci.

Art. 17.

Le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio e del Comitato esecutivo sono tenute dal segretario capo della Direzione generale della Cassa.

Nelle adunanze che il Consiglio ed il Comitato delibereranno di tenere riservate ed in quelle nelle quali si debbano adottare provvedimenti relativi al personale, l'ufficio di segretario sarà affidato ad uno dei membri del Consiglio o del Comitato.

TITOLO III.

Del direttore generale e della pianta organica degli impiegati della Cassa Nazionale

—

Art. 18.

Il direttore generale della Cassa Nazionale è nominato dal Consiglio d'amministrazione e può da esso essere sospeso e revocato dall'ufficio.

Art. 19.

Il direttore generale tratta tutti gli affari della Cassa Nazionale e ne riferisce rispettivamente al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Egli firma la corrispondenza ordinaria, ed, in unione col presidente o con chi ne fa le veci e con un consigliere del Comitato esecutivo, firma i libretti emessi, i certificati degli assegni vitalizi e tutti gli altri atti della gestione della Cassa Nazionale.

Art. 20.

Il direttore generale è il capo degli impiegati della Cassa Nazionale ed ha facoltà di destinarli a quei rami di servizio che reputerà più confacenti all'attitudine ed alla capacità di ciascuno di essi.

Per ragioni gravi e straordinarie egli può sospendere gli impiegati della Cassa; ma dovrà riferirne al Comitato esecutivo nella prossima adunanza.

Art. 21.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, egli è sostituito dal vice direttore.

Art. 22.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale stabilisce la pianta organica degli impiegati della sede centrale e quella, quando occorra, degli impiegati delle sedi secondarie, e ne delibera le variazioni successive.

Art. 23.

A favore degli impiegati della Cassa Nazionale è instituito un fondo di previdenza con le norme e le modalità stabilite con un Regolamento speciale.

TITOLO IV.

Delle sedi secondarie

—

Art. 24.

Il servizio delle sedi secondarie della Cassa Nazionale può essere affidato:

a) alle Casse di risparmio, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza e alle Banche popolari;

b) alle Società di patronato, alle Associazioni ed Istituzioni agrarie, commerciali ed industriali, alle Società di Mutuo Soccorso e ad altre Istituzioni di previdenza;

c) agli altri Istituti od Associazioni che potranno essere designati con decreto Reale.

Gli Enti di cui alle lettere *b* e *c* devono essere legalmente riconosciuti.

Art. 25.

È riservata al Consiglio d'amministrazione la facoltà di promuovere l'istituzione di sedi secondarie, quando il servizio non sia stato affidato agli Istituti ed alle Società indicati nel precedente articolo.

In tal caso sarà costituito presso la sede secondaria un Comitato composto di non meno di tre e di non più di sette persone.

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale, durano in ufficio tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno, con le medesime regole con le quali si rinnova il Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Comitato sono gratuite.

Art. 26.

Le sedi secondarie della Cassa Nazionale hanno il compito di diffondere fra le classi lavoratrici della rispettiva circoscrizione la conoscenza della Cassa Nazionale e dei vantaggi che da essa si traggono, di raccogliere le inscrizioni degli operai, di ricevere i contributi, e di eseguire tutte quelle operazioni che sono determinate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento della Cassa Nazionale.

Art. 27.

I libretti rilasciati per mezzo delle sedi secondarie, assunte dagli Enti di cui all'articolo 24, possono portare la designazione dell'Istituto o della Società sede secondaria.

Le sedi secondarie rimetteranno alla sede centrale della Cassa Nazionale le domande d'inscrizione.

Daranno l'indicazione dei versamenti fatti dagli inscritti, e verseranno i contributi raccolti alla Cassa dei depositi e prestiti secondo le norme stabilite nel Regolamento e nelle convenzioni speciali.

Art. 28.

Gli Istituti e le Società sedi secondarie possono assegnare, a favore degli operai inscritti, quote speciali di contributi, le quali potranno essere, previo versamento, registrate nel conto individuale dei medesimi, ovvero annotate sopra appositi libretti ed amministrato direttamente dagli Istituti o dalle Società predetti.

In quest'ultimo caso le somme accumulate sopra i libretti speciali potranno essere rimesse alla sede centrale della Cassa Nazionale per essere aggiunte a quelle accumulate sui conti individuali, allorchè si proceda alla chiusura di questi, a termini dell'articolo 12 della legge (testo unico).

Art. 29.

Il pagamento delle rendite vitalizie agli inscritti presso le sedi secondarie della Cassa Nazionale sarà fatto direttamente dalle sedi stesse, o, a richiesta dell'inscritto, dalle Casse postali di risparmio.

Nel primo caso sarà aperto un conto corrente fra le sedi secondarie e la sede centrale da regolarsi col versamento dei fondi raccolti.

Art. 30.

Le sedi secondarie, quando ne siano richieste, dovranno ricevere il versamento delle somme assegnate da Enti morali o da privati per sovvenire operai inabili al lavoro, di cui nell'articolo 18 della legge (testo unico), e i fondi delle Società di mutuo soccorso, di cui nell'artico 19.

Art. 31.

Alla fine di ogni anno solare e non più tardi del mese di febbraio dell'anno successivo, le sedi secondarie, di cui agli articoli 24 e 25, rimetteranno alla sede centrale della Cassa Nazionale il rendiconto morale e finanziario della loro gestione.

Il rendiconto viene esaminato ed approvato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 32.

Gli Istituti o le Società sedi secondarie potranno al termine di ogni anno solare, dandone avviso alla sede centrale della Cassa

Nazionale sei mesi prima, cessare dall'ufficio di sedi secondarie. In tal caso essi conservano la piena disponibilità dei fondi dei quali, a'sensi dell'articolo 28 del presente Statuto, si siano riservata l'amministrazione diretta.

TITOLO V.
Dei conti individuali

Art. 33.

Non può inscriversi alla Cassa Nazionale chi non abbia ancora raggiunto i limiti di età prescritti dalle leggi per l'ammissione negli stabilimenti industriali e sul proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 34.

Gli operai che si inscrivono alla Cassa Nazionale debbono, all'atto del primo versamento dei contributi, dichiarare se intendono vincolare i loro contributi al sistema dell'accumulazione mutua o riservare la disponibilità dei contributi stessi, ai sensi dell'articolo 8 della legge (testo unico).

Art. 35.

La Cassa Nazionale aprirà due ruoli, quello della mutualità e l'altro dei contributi riservati, in ciascuno dei quali inscriverà gli operai in base alla dichiarazione da essi fatta.

L'inscritto ha facoltà di passare da un ruolo all'altro con le norme stabilite nel Regolamento.

Art. 36.

Gli operai inscritti nel ruolo della mutualità non possono disporre dei contributi da essi versati o da altri per essi.

In caso di morte dell'inscritto, le somme accumulate sui detti contributi sul suo conto individuale saranno ripartite fra gli inscritti nel ruolo della mutualità, con le norme stabilite nel Regolamento.

Art. 37.

Gli operai inscritti nel ruolo dei contributi riservati possono disporre dei contributi da essi versati o da altri per essi, senza i relativi interessi, a favore soltanto delle persone indicate nell'articolo 14 della legge (testo unico).

Gl'interessi accumulati sui detti contributi, e, in mancanza degli eredi di cui nell'articolo 14 predetto, i contributi stessi, saranno ripartiti fra gl'inscritti nel ruolo dei contributi riservati, con le norme stabilite nel Regolamento.

Art. 38.

Le quote di concorso della Cassa Nazionale saranno annualmente assegnate, nella misura stabilita dal Consiglio d'amministrazione, ai conti individuali di tutti gli operai inscritti, i quali si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 della legge (testo unico).

Art. 39.

Le quote di concorso della Cassa Nazionale debbono essere uguali per ogni inscritto, e nello stabilirle dovrà aversi riguardo all'ulteriore probabile aumento del numero degli inscritti.

Il Consiglio d'amministrazione erogherà le quote speciali di concorso, di cui nel 4° alinea dell'articolo 12 della legge (testo unico), a favore degli inscritti a periodi abbreviati, in ragione degli anni per cui l'inscrizione fu abbreviata.

Le quote speciali di concorso a favore delle Società di mutuo soccorso, di cui nel 1° capoverso dell'articolo 19 della legge (testo unico), saranno assegnate nella misura e con le norme che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Nel primo decennio dalla costituzione della Cassa Nazionale il Consiglio d'amministrazione non potrà erogare più degli otto decimi del fondo disponibile, fermo per il primo quinquennio il limite stabilito nel primo capoverso dell'articolo 9 della legge (testo unico).

Art. 40.

Il Consiglio d'amministrazione, nell'adunanza in cui approva il rendiconto generale dell'anno precedente, stabilisce la misura degli interessi da attribuirsi nell'anno corrente ai conti individuali degli inscritti, a' sensi dell'articolo 22 della legge (testo unico).

Art. 41.

L'inscritto il quale abbia compiuto il 60° anno di età, se uomo, od il 55° anno di età, se donna, e per il quale siano decorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima quota di contributo, ha facoltà di chiedere la chiusura e la liquidazione del suo conto individuale.

L'inscritto sarà avvisato dalla Cassa, che ha acquisito il diritto alla chiusura e liquidazione del suo conto.

Nella sua domanda l'inscritto deve dichiarare se intende che la liquidazione sia fatta interamente in rendita vitalizia, ovvero, dato che ne abbia diritto a termini delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento tecnico, nelle altre forme previste nell'ultimo alinea dell'art. 12 della legge (testo unico).

Quando l'inscritto, il quale si trovi nelle condizioni sopra dette, non presenti alla Cassa la domanda per la chiusura e la liquidazione del suo conto, questo rimane in vigore fino a che l'inscritto non si valga della facoltà di chiederne la chiusura.

Quando l'inscritto abbia compiuto il 65° anno d'età, se uomo, o il 60° anno d'età, se donna, e siano decorsi i 25 anni dal giorno del versamento della prima quota di contributo, la chiusura del suo conto individuale ha luogo di ufficio, e, salvo domanda in contrario dell'inscritto, la liquidazione è fatta interamente in rendita vitalizia.

Art. 42.

Il Comitato esecutivo delibera sulla chiusura e liquidazione dei conti, in conformità delle disposizioni del precedente articolo; e quando il capitale accumulato sia in tutto o in parte trasformato in rendita vitalizia, ordina l'inscrizione dell'operaio nel ruolo dei vitaliziati.

TITOLO VI.
Impiego dei fondi della Cassa Nazionale

Art. 43.

I capitali dei singoli fondi della Cassa Nazionale debbono essere impiegati:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

c) a mezzo della Cassa depositi e prestiti nei modi indicati al n. 2 dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1898, n. 325;

d) in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

I depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti non potranno in nessun caso eccedere un ventesimo della somma complessiva dei capitali predetti.

Art. 44.

Sono compresi nelle esenzioni stabilite dall'articolo 26 della legge (testo unico) tutti gli atti concernenti l'inscrizione e la restituzione dei depositi fruttiferi. Non è dovuta, a sensi dell'articolo 31 della legge (testo unico), la tassa di custodia per i depositi dei titoli presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 45.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale determina, a misura che vi è disponibilità di fondi, la qualità e quantità dei titoli, nei quali quelli debbono essere impiegati.

Delibera inoltre sulla sostituzione dei titoli già acquistati con titoli di altra natura.

Art. 46.

I beni immobili, che per qualsivoglia titolo pervenissero alla Cassa Nazionale debbono, nel termine stabilito dalla legge, essere alienati col sistema dei pubblici incanti.

Qualora la prima asta riesca deserta, il Comitato esecutivo ha facoltà di sperimentare la licitazione e la trattativa privata, però il contratto dovrà essere approvato dal Consiglio d'amministrazione.

I beni mobili pervenuti alla Cassa Nazionale, che siano di specie diversa da quelli indicati nell'articolo 43, saranno alienati dal Comitato esecutivo, anche col sistema della licitazione e della trattativa privata.

Il prezzo ottenuto dall'alienazione dei beni immobili e dei beni mobili sarà impiegato nei modi prescritti dalla legge.

Saranno versati alla Cassa dei depositi e prestiti i contributi pagati presso la sede centrale della Cassa Nazionale e le altre somme alla sede stessa pervenute a favore o per conto degli inscritti.

TITOLO VII.

Dei bilanci annuali e dei bilanci tecnici

Art. 47.

Il direttore generale della Cassa Nazionale compila, non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno, il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione per l'anno successivo e lo presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione.

Art. 48.

Il rendiconto annuale generale della Cassa Nazionale è compilato dal direttore generale non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo ed è da questo presentato al Consiglio per l'esame e l'approvazione da farsi entro il mese di aprile.

Approvato il rendiconto annuale generale ed approvati i rendiconti speciali delle sedi secondarie, di cui nell'articolo 31 del presente Statuto, il Consiglio d'amministrazione rimette, entro dieci giorni dall'approvazione, l'uno e gli altri al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 49.

Il direttore generale, nei periodi che sono indicati nel Regolamento, forma i bilanci tecnici del fondo delle rendite vitalizie e li presenta al Consiglio d'amministrazione, il quale li esamina, li approva e li rimette, in doppio esemplare, al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che ne curerà la comunicazione al Ministro del Tesoro, a termini del capoverso dell'articolo 30 della legge (testo unico).

Art. 50.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale, nell'adunanza in cui approva il rendiconto generale annuale o in un'adunanza successiva, determina la misura della somma che dev'essere prelevata dallo entrate nette annuali e portata ad incremento del fondo patrimoniale della Cassa.

Nei primi 10 anni successivi a quello in cui la Cassa Nazionale fu costituita, la somma da assegnare al patrimonio dovrà essere determinata tenuto presente il disposto dell'articolo 7 della legge (testo unico), ed il rimanente costituirà il fondo disponibile per l'assegnazione di quote di concorso a favore degli inscritti prevista dal primo alinea dell'articolo 9 della legge (testo unico).

Art. 51.

Determinato, a sensi dell'articolo precedente, il fondo che, dopo aver prelevata la somma ad incremento del patrimonio della Cassa, rimane disponibile per l'assegnazione di quote di concorso a favore degli inscritti, il Consiglio, non più tardi del mese di aprile di ciascun anno, fisserà la parte che ne verrà effettivamente erogata stando nei limiti stabiliti dall'articolo 39 del presente Statuto, ed il residuo verrà dal Consiglio assegnato nei modi e con le proporzioni previste dall'ultimo alinea dell'artico 9 della legge (testo unico).

TITOLO VIII.

Riforma dello Statuto e dei Regolamenti della Cassa Nazionale

Art. 52.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare e proporre al Governo le modificazioni allo Statuto ed al Regolamento tecnico della Cassa Nazionale.

Per la validità delle deliberazioni, che in tal caso dovrà prendere il Consiglio d'amministrazione, occorre la presenza di due terzi dei consiglieri in ufficio.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione rimetterà al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio il testo delle modificazioni deliberate e copia autentica del processo verbale dell'adunanza per i provvedimenti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 28 della legge (testo unico).

Art. 53.

Con la medesima procedura e per gli effetti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 28 della legge (testo unico), dovranno essere proposte, deliberate e presentate al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, le modificazioni dei Regolamenti delle sedi secondarie della Cassa Nazionale.

Per la validità delle deliberazioni sopra tale argomento valgono le norme di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.
Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
T. GALIMBERTI.

Il Numero 184 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11 e 28 della legge (testo unico), 28 luglio 1901, n. 387, sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduto il R. decreto 18 giugno 1899, n. 299, col quale fu approvato il Regolamento tecnico della Cassa Nazionale predetta;

Veduta l'istanza presentata dal Presidente della stessa Cassa Nazionale per ottenere l'approvazione Sovrana di alcune modificazioni al Regolamento tecnico predetto, deliberate dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 30 novembre 1901;

Vedute le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione del 30 novembre 1901 e del 14 marzo 1902;

Veduto il testo del nuovo Regolamento tecnico, quale risulta in seguito alle modificazioni apportatevi;

Veduto il parere del Consiglio della Presidenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio di concerto coi Ministri del Tesoro e delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Regolamento tecnico della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, composto di quarantasette articoli, visti, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.
DI BROGLIO.
T. GALIMBERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO TECNICO della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

CAPO I.

Inscrizione degli operai e versamento dei contributi

Art. 1.

I versamenti dei contributi degli operai inscritti alla Cassa Nazionale, non possono essere inferiori a centesimi 50 ciascuno e debbono farsi presso gli Uffici postali del Regno o presso la sede centrale o le sedi secondarie della Cassa stessa.

Facendo il primo versamento, l'operaio deve dichiarare all'ufficiale che lo riceve, il cognome, il nome, la paternità e lo stato civile, e presentare l'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana e una dichiarazione del Sindaco del Comune, nel quale risiede, circa la natura della professione esercitata.

Questi atti sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa, ai sensi dell'articolo 26 della legge (testo unico); in essi deve essere indicato l'uso a cui servono.

L'operaio deve inoltre dichiarare se intende inscriversi al ruolo delle mutualità oppure al ruolo dei contributi riservati.

Art. 2.

Se il primo versamento è fatto da altra persona a favore di uno o più operai, questa deve dare le indicazioni e produrre gli atti relativi all'operaio o agli operai, di cui nell'articolo precedente.

Art. 3.

Qualora un operaio inscritto al ruolo della mutualità intenda passare al ruolo dai contributi riservati, deve farne dichiarazione alla sede centrale della Cassa Nazionale per mezzo di un Ufficio postale o della sede secondaria della Cassa, a cui fece la prima dichiarazione.

Di tale facoltà potrà valersi soltanto chi, dopo l'inscrizione alla Cassa e prima del compimento del 45° anno di età, se uomo, e del 40° anno di età, se donna, abbia contratto matrimonio o ne abbia avuto prole.

In tal caso il credito dell'inscritto passa dal ruolo della mutualità a quello dei contributi riservati ed è annotato sopra un nuovo libretto.

Se invece l'operaio inscritto al ruolo dei contributi riservati intende passare a quello della mutualità, deve farne dichiarazione; e in tal caso il suo credito dal ruolo dei contributi riservati passa al ruolo della mutualità e viene annotato sopra un nuovo libretto.

Art. 4.

Le dichiarazioni, di cui negli articoli 1 e 3, debbono essere fatte per ciascun inscritto sopra un apposito modello, il quale deve essere firmato dall'inscritto, o da chi per esso, o dall'ufficiale ricevente.

Quando l'inscritto, o chi per lui, non sappia o non possa scrivere, l'ufficiale ricevente ne fa speciale annotazione sul modello di domanda.

Art. 5.

L'ufficiale, che riceve il primo versamento, rilascia al depositante una ricevuta provvisoria.

Qualora il versamento sia fatto presso un Ufficio postale, questo rimette immediatamente, per mezzo del Ministero delle Poste e Telegrafi, alla sede centrale della Cassa Nazionale il modello e gli atti annessi, di cui nell'articolo primo.

Art. 6.

La sede centrale della Cassa Nazionale, ricevuto il modello e gli atti annessi, emette il libretto intestato all'operaio ed inscrive questo nel ruolo rispettivo.

Il libretto deve essere munito del bollo della Cassa Nazionale o della firma del presidente o di chi ne fa le veci, di un consigliere e del direttore generale.

Il libretto porta un numero d'ordine secondo il ruolo d'inscrizione, indica il cognome, il nome, la paternità, lo stato civile, la data della nascita, la professione, il domicilio dell'inscritto e tutte le condizioni che risultano dalle dichiarazioni e dagli atti prodotti, ai sensi dell'articolo 1. Contiene inoltre un sunto delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, la cui cognizione sia necessaria per l'inscritto.

I libretti dei due ruoli debbono avere la copertina di colore diverso.

Il numero d'ordine e le annotazioni del libretto sono riprodotti nel conto individuale del ruolo rispettivo.

Art. 7.

La sede centrale della Cassa Nazionale, qualora nelle dichiarazioni o nei documenti siano indicazioni equivoche, non chiare o inesatte, sospende l'emissione del libretto e chiede schiarimenti o produzione di nuovi atti all'Ufficio che l'ha ricevuta.

Qualora la sede centrale respinga la domanda, ne viene data partecipazione all'operaio per mezzo dell'Ufficio ricevente, il quale restituirà le somme versate.

L'operaio ha facoltà di presentare il ricorso contro il rifiuto di inscrizione. Sul ricorso decide il Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Appena emesso il libretto, la sede centrale della Cassa Nazionale lo rimette all'Ufficio postale che ha ricevuto la domanda, il quale dovrà consegnarlo all'inscritto ritirando la ricevuta provvisoria.

Art. 9.

Quando il primo versamento è fatto presso una sede secondaria, questa deve inviare alla sede centrale della Cassa Nazionale la domanda d'inscrizione con le dichiarazioni e i documenti di cui all'articolo 1.

La sede secondaria darà il suo avviso sulla ricevibilità della domanda.

La sede centrale, adempiendo le formalità indicate nell'articolo 6, rimette il libretto alla sede secondaria, la quale ne cura la consegna al titolare, dietro ritiro della ricevuta provvisoria.

Art. 10.

Gli ufficiali postali, che ricevono versamenti, debbono registrarli sul libretto ed apporvi il bollo dell'Ufficio e la propria firma. Debbono inoltre farne annotazioni sopra apposito registro, indicando per ciascun versamento il numero del libretto, il cognome, il nome, la paternità e il domicilio del titolare.

L'Ufficio postale rimette, per mezzo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, alla sede centrale della Cassa Nazionale la distinta dei versamenti ricevuti, nei modi stabiliti per l'invio dei documenti relativi al servizio delle Casse postali di risparmio.

Art. 11.

Gli Uffici postali conteggeranno e verseranno le somme raccolte dai contributi degli operai, inscritti alla Cassa Nazionale, alla Cassa dei depositi e prestiti, per mezzo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, nei termini e con le norme stabiliti pei versamenti dei depositi a risparmio.

Art. 12.

I versamenti successivi al primo possono essere effettuati presso un Ufficio postale o presso una sede della Cassa, anche diversi dall'Ufficio o dalla sede che ha ricevuto il primo versamento.

Art. 13.

La sede secondaria versa i contributi raccolti alla Cassa dei depositi e prestiti a periodi quindicinali.

Art. 14.

Gli operai inscritti alla Cassa Nazionale debbono, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, rimettere alla sede centrale di questa i libretti, per mezzo degli Uffici postali o delle sedi secondarie, i quali ne rilasciano ricevuta.

La sede centrale accerta la corrispondenza fra le somme inscritte nei libretti e quelle annotate nei conti individuali relativi; fa la liquidazione degl'interessi e delle altre somme spettanti a ciascun conto, e degli uni e delle altre fa notazione distinta sui libretti.

Gl'interessi a favore degl'inscritti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo.

Compiute queste operazioni, la sede centrale restituisce agli Uffici mittenti i libretti, i quali dovranno da questi essere rimessi ai titolari, dietro ritiro della ricevuta.

Art. 15.

Quando un inscritto non abbia con i versamenti raggiunto la somma di 6 lire e per tre anni consecutivi, dal giorno dell'ultimo versamento, non siano stati fatti sul suo conto ulteriori versamenti, il conto rimane sospeso e non vengono fatti sul medesimo accreditamenti di alcuna specie.

Art. 16.

Gli operai hanno facoltà di formare il contributo minimo di 50 centesimi con l'applicazione di francobolli postali ordinari sopra cartellini, che saranno rilasciati gratuitamente dagli Uffici postali, dalla sede centrale o dalle sedi secondarie della Cassa Nazionale.

I cartellini dovranno recare l'indicazione del nome e cognome del titolare e del numero e della serie del libretto.

I francobolli saranno incollati negli scompartimenti nei quali è diviso il cartellino; e quando sia raggiunta la somma di centesimi 50, il cartellino potrà essere consegnato all'Ufficio postale, alla sede centrale o alla sede secondaria, che lo accetterà come denaro, purchè i francobolli non siano alterati, fuori corso, macchiati, laceri o formati di più pezzetti.

Art. 17.

Quando i cartellini sono consegnati alla sede centrale o alle sedi secondarie della Cassa Nazionale, queste debbono rimetterli per mezzo degli Uffici locali al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, il quale, dandone scarico alle sedi mittenti, versa il relativo ammontare, senza deduzione di aggio, alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 18.

Possono inscriversi alla Cassa Nazionale anche gli operai che temporaneamente o con dimora stabile si trovino fuori del Regno.

La domanda d'inscrizione coi documenti relativi e i versamenti dei contributi sono ricevuti dall'Agente consolare italiano del distretto in cui è l'operaio, se l'Agente consolare fu a ciò autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri, o da Istituti designati dal Consiglio d'amministrazione, e sono da essi rimessi alla sede centrale della Cassa.

Art. 19.

L'inscritto che cessi di avere le qualità volute dall'articolo 8 della legge (testo unico), deve, nel termine di un mese, darne avviso alla sede centrale della Cassa, agli effetti dell'articolo 17 della legge (testo unico).

Qualora la sede centrale della Cassa, in mancanza dell'avviso di cui nell'alinea precedente, venga a conoscenza della cassazione di dette qualità, ne avvertirà l'inscritto, mediante lettera raccomandata, comunicandogli che sarà a lui applicata la disposizione dell'articolo 17 della legge (testo unico).

L'inscritto ha facoltà di presentare ricorso entro un mese dalla ricezione della lettera di cui sopra. Sul ricorso decide il Consiglio d'amministrazione.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione delle qualità volute dall'articolo 8 della legge (testo unico), la sede centrale della Cassa deduce dal conto individuale e poi dal libretto dell'inscritto tutte le quote di concorso assegnategli dalla Cassa con i rispettivi interessi.

Qualora l'inscritto riprenda la qualità di operaio, ne può far denuncia alla sede centrale, esibendo analogo certificato del Sindaco; da quel giorno si ripristina l'accreditamento delle quote di concorso.

CAPO II.

Della formazione dei conti individuali

—

Art. 20.

La sede centrale della Cassa Nazionale, per ciascun inscritto, apre un conto individuale, con le indicazioni di cui nell'articolo 11 della legge (testo unico).

Per gli operai inscritti al ruolo della mutualità, il conto individuale consta di tre parti.

A. Nella prima parte si annotano:

1.° i contributi versati dall'operaio o da chi per esso (articolo 11, I, *a* della legge);

2.° le quote dei contributi degli inscritti nel ruolo delle mutualità rimaste vacanti per morte (articolo 11, I, *b*);

3.° gli interessi annuali attribuiti alle somme dei numeri 1° e 2° (articoli 11, I, *f*);

B. Nella seconda parte si annotano:

1.° le quote di concorso della Cassa Nazionale a favore dell'inscritto (articolo 11, I, *c*);

2.° le parti delle quote di concorso a favore degl'inscritti rimaste vacanti per morte (articolo 11, I, *d*);

3.° gl'interessi annuali attribuiti alle somme di cui ai numeri 1° e 2° (articolo 11, I, *f*);

C. Nella terza parte si annotano:

1.° le somme eventualmente assegnate a favore dell'inscritto da privati o da Enti morali (articolo 11, I, *e*);

2.° gl'interessi annuali attribuiti alle dette somme (articolo 11, I, *f*).

Art. 21.

Per gli operai inscritti al ruolo dei contributi riservati il conto individuale consta di tre parti:

A. Nella prima parte si annotano:

1.° i contributi versati dall'operaio o da chi per esso (articolo 11, II, *a* della legge);

2.° gl'interessi accumulati sui contributi rimasti vacanti per morte degl'inscritti nel ruolo dei contributi riservati e i contributi degli inscritti nel medesimo ruolo che siano morti senza lasciare gli eredi di cui all'articolo 14 della legge (testo unico) (articolo 11, II, e articolo 16, capoverso 1°, della legge);

3.° gl'interessi annuali attribuiti alle somme di cui ai numeri 1° e 2° (articolo 11, II, *f*);

B. Nella seconda parte si annotano:

1.° le quote di concorso della Cassa Nazionale a favore dell'inscritto (articolo 11, II, *c*);

2.° le parti delle quote di concorso a favore degl'inscritti rimaste vacanti per morte (articolo 11, II, *d*);

3.° gl'interessi annuali attribuiti alle somme di cui ai numeri 1° e 2° (articolo 11, II, *f*);

C. Nella terza parte si annotano:

1.° le somme eventualmente assegnate a favore dell'inscritto da privati o da Enti morali (articolo 11, II, *e*);

2.° gl'interessi annuali attribuiti alle dette somme (articolo 11, II, *f*).

Art. 22.

Alla fine di ogni anno la sede centrale accerta le morti degli inscritti e raccoglie in classi quinquennali di età, separatamente

per i due ruoli, gli inscritti di cui fu accertata la morte, e, distintamente da questi gli inscritti sopravviventi.

La sede centrale determina inoltre, separatamente per ogni ruolo e per ogni classe di età, l'importo delle somme annotate nella prima e nella terza parte del conto che rimasero disponibili per la morte degli inscritti e ripartisce tale importo fra i conti individuali degli inscritti sopravviventi del corrispondente ruolo e della corrispondente classe di età, proporzionalmente alle somme annotate nella prima e nella terza parte di ciascun conto.

Art. 23.

Per la ripartizione delle somme formate con le quote di concorso della Cassa Nazionale, la sede centrale alla fine di ogni anno determina, per ogni classe quinquennale di età, l'importo delle somme annotate nella seconda parte del conto individuale divenute disponibili per la morte degli inscritti, e ripartisce i tre quinti di tale importo fra i conti individuali degli inscritti sopravviventi della stessa classe quinquennale, proporzionalmente alle somme annotate nella seconda parte di ciascun conto.

Art. 24.

La sede centrale della Cassa Nazionale rimette, entro il mese di gennaio di ogni anno, a ciascun Comune del Regno, l'elenco degli inscritti residenti nel Comune, che abbiano da sei mesi almeno sospeso il pagamento dei contributi, con invito al Sindaco a dichiarare se essi siano tuttora viventi o se abbiano trasferito altrove il loro domicilio.

L'Amministrazione comunale restituisce entro un mese alla sede centrale l'elenco con le annotazioni delle morti avvenute e dei trasferimenti in altro Comune degli inscritti. All'elenco debbono essere uniti i certificati di morte.

CAPO III.

Liquidazione dei conti individuali e pagamento delle rendite vitalizie

Art. 25.

L'inscritto, il quale abbia compiuto il 60° anno di età, se uomo od il 55° anno di età, se donna, e per il quale siano decorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima quota di contributo, ha facoltà di chiedere la chiusura e la liquidazione del suo conto individuale.

Nella sua domanda l'inscritto deve dichiarare se intende che la liquidazione sia fatta interamente in rendita vitalizia, ovvero, dato che ne abbia diritto a' termini delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento, nelle altre forme previste dall'ultimo alinea dell'articolo 12 della legge (testo unico).

Quando l'inscritto, il quale si trovi nelle condizioni sopraddette, non presenti alla Cassa la domanda per la chiusura e la liquidazione del suo conto, questo rimane in vigore fino a che l'inscritto non si valga della facoltà di chiederne la chiusura.

Quando l'inscritto abbia compiuto il 65° anno di età, se uomo, o il 60° anno di età, se donna, e sieno decorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima quota di contributo, la chiusura del conto individuale è fatta di ufficio, dalla sede centrale, e, salvo domanda in contrario dell'inscritto, la liquidazione è fatta interamente in rendita vitalizia.

Art. 26.

Nella dichiarazione prevista dall'articolo precedente, relativa alla forma della liquidazione, l'inscritto deve indicare:

a) se intende che la somma accumulata nel suo conto sia per intiero trasformata in rendita vitalizia immediata a suo favore;

b) se e quale parte del suo credito debba essergli corrisposta subito in capitale;

c) se e quale parte del suo credito debba essere accantonata e messa a frutto per essere pagata, alla morte di lui, insieme con gl'interessi accumulati, ai suoi eredi legittimi o testamentari o a quelli fra essi da lui designati.

Le forme di liquidazione di cui alle lettere *b* e *c* non possono essere consentite se non quando il capitale accumulato nel conto individuale corrisponde ad una pensione maggiore di 180 lire all'anno, e soltanto per la parte di capitale eccedente la detta pensione.

Art. 27.

Quando dalla somma inscritta nel conto individuale dell'operaio risulti una rendita inferiore a lire 36 annue, la Cassa Nazionale ha facoltà, salvo richiesta in contrario dell'inscritto, di liquidare il conto mediante pagamento della somma accumulata.

Art. 28.

Ricevuta la dichiarazione o deliberata d'ufficio la chiusura e liquidazione del conto e riscontrato che l'operaio si trova nelle condizioni stabilite dalla legge o dal presente Regolamento, la sede centrale della Cassa Nazionale procede immediatamente alla chiusura e liquidazione del conto.

La rendita liquidata in base alla dichiarazione dell'inscritto e all'ammontare della somma accumulata sul suo conto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui fu presentata la dichiarazione.

La rendita liquidata d'ufficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'inscritto ha compiuto l'anno di età, dopo il quale la chiusura e la liquidazione del conto devono essere fatte d'ufficio a termini dell'articolo 25.

Art. 29.

La sede centrale della Cassa Nazionale annulla l'inscrizione del titolare della rendita vitalizia nel ruolo al quale egli era inscritto e la trasporta nel libro delle rendite vitalizie, annullando in pari tempo il libretto che è sostituito da un certificato di rendita vitalizia intestato al nome del vitaliziario.

Il certificato di rendita vitalizia è rimesso all'Ufficio postale o alla sede secondaria che ha ricevuto la dichiarazione per essere consegnato al titolare dietro restituzione della ricevuta.

In caso di chiusura e liquidazione d'ufficio del conto, la sede centrale ne fa notificazione all'inscritto per mezzo del Sindaco del Comune nel quale esso dimora e gli rimette con lo stesso mezzo il certificato di rendita vitalizia.

Art. 30.

Le domande di liquidazione anticipata del conto individuale, in caso d'inabilità permanente assoluta al lavoro, debbono essere rivolte alla sede centrale della Cassa Nazionale direttamente o per mezzo degli Uffici postali o delle sedi secondarie.

Alla domanda devono essere uniti i documenti comprovanti che l'inscritto si trova nell'assoluta e permanente incapacità di lavorare, sopravvenuta dopo la sua inscrizione alla Cassa.

Tali documenti, esenti da ogni tassa, ai sensi dell'articolo 26 della legge (testo unico), debbono consistere:

a) in un certificato medico debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa;

b) in un attestato rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale dimora l'operaio;

c) in una dichiarazione, quando ne sia il caso, del capo o imprenditore alla cui dipendenza era l'operaio colpito da invalidità permanente assoluta.

Art. 31.

La sede centrale della Cassa Nazionale, ricevuta la domanda, ha facoltà di chiedere che la invalidità dell'inscritto sia accertata da un medico da essa designato.

Quando sia accertata la invalidità, la sede centrale procede alla liquidazione del conto ed aggiunge alla somma risultante una quota complementare da prelevarsi dal fondo d'invalidità, di cui all'articolo 13 della legge (testo unico).

La misura della quota complementare è determinata in base alla somma accumulata sul conto dell'inscritto e con le norme all'uopo stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Fatta la liquidazione del conto, la sede centrale emette il certi-

ficato di rendita vitalizia con le formalità indicate negli articoli 28 e 29.

Sono applicabili alla liquidazione dei conti in caso di invalidità le disposizioni degli articoli 26 e 27.

La Cassa Nazionale non può concedere agli inscritti sussidî di qualsiasi natura non contemplati dalla legge.

Art. 32.

Le indennità che, in caso di invalidità permanente assoluta derivata da infortunio sul lavoro, debbono essere versate alla Cassa Nazionale, a sensi della legge per gli infortunî sul lavoro, saranno convertite in rendita vitalizia a favore dell'operaio inabile al lavoro, e il relativo certificato di rendita vitalizia sarà consegnato all'operaio per mezzo del Sindaco del Comune nel quale risiede o, se è all'estero, per mezzo degli agenti indicati nell'articolo 18.

Art. 33.

Le rendite vitalizie saranno pagate in rate trimestrali posticipate al 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre di ciascun anno, dalla sede centrale, dalle sedi secondarie e dagli Uffici postali.

Il pagamento è fatto al titolare della rendita o al suo legale rappresentante, dietro esibizione del certificato di rendita vitalizia e del certificato di esistenza in vita.

I certificati di esistenza in vita sono rilasciati gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza del vitaliziario e sono esenti da qualsiasi tassa, a norma dell'articolo 26 della legge (testo unico).

Art. 34.

I titolari dei certificati di rendita vitalizia possono, per giustificati motivi ed in seguito ad autorizzazione della sede centrale della Cassa Nazionale, ottenere di riscuotere le rate trimestrali presso Uffici postali e sedi secondarie diversi da quello al quale fu presentata la domanda per la liquidazione dei conti.

Sul certificato deve essere apposto il bollo in ogni singolo pagamento, e contemporaneamente l'inscritto deve firmare una formola di quietanza in doppio.

Art. 35.

Gli Uffici postali, per mezzo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, e le sedi secondarie della Cassa Nazionale debbono rimettere alla sede centrale, nel mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, la distinta delle rendite vitalizie pagate.

Alla distinta devono essere uniti i certificati di esistenza in vita e un esemplare della quietanza.

Art. 36.

Le domande della chiusura o liquidazione del conto degli operai inscritti residenti all'estero debbono essere rimesse alla sede centrale della Cassa Nazionale dagli agenti consolari italiani a ciò autorizzati dal Ministero degli Affari Esteri o dagli Istituti designati dal Consiglio d'amministrazione.

Il certificato di rendita vitalizia viene consegnato agli inscritti per mezzo degli agenti consolari autorizzati a fare questo servizio o degli Istituti predetti, i quali faranno anche il pagamento delle rate trimestrali delle rendite vitalizie.

Art. 37.

Le rendite non riscosse per un anno sono tenute sospese e cessano dal venire inscritte negli stati di pagamento.

Per essere ripristinate, il titolare della rendita deve farne domanda alla sede centrale della Cassa Nazionale, producendo il certificato di esistenza in vita.

Art. 38.

Le rendite sono dovute fino al giorno della morte del titolare. Gli eredi di esso, giustificando la loro qualità, potranno chiedere il pagamento delle rate trimestrali o delle frazioni di rata non riscosse, nel termine di tre anni dalla morte del titolare. Spirato questo termine detti importi saranno prescritti a favore della Cassa Nazionale.

Le rendite non riscosse in vita si prescrivono nel termine di 5 anni stabilito dal Codice civile.

Art. 39.

Il pagamento agli eredi, indicati nell'articolo 14 della legge (testo unico), dei contributi riservati è ordinato dalla sede centrale della Cassa Nazionale, in seguito a domanda ad essa presentata nel termine stabilito nell'articolo predetto. La domanda deve essere corredata con l'atto di morte del titolare e con i documenti comprovanti il grado di parentela con esso, l'età e lo stato civile dei richiedenti.

Art. 40.

Quando l'operaio, a sensi dell'articolo 26 del presente Regolamento, abbia dichiarato che una parte della somma accumulata nel suo conto sia pagata in capitale, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentarî o ad alcuni di essi, questi dovranno presentare domanda alla sede centrale della Cassa Nazionale, producendo l'atto di morte del titolare e i documenti comprovanti la loro qualità di eredi.

Art. 41.

Tutti gli atti indicati negli articoli precedenti sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa ai sensi dell'articolo 26 della legge (testo unico).

CAPO IV.

Disposizioni diverse e transitorie

Art. 42.

Il bilancio tecnico del fondo delle rendite vitalizie, di cui nell'articolo 20 della legge (testo unico), si forma alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno nel quale sarà emesso il primo certificato di rendita vitalizia.

Il bilancio tecnico deve stabilire il valore capitale delle rendite vitalizie in corso, al giorno della valutazione, in base alle tavole statistiche di sopravvivenza e di invalidità e al saggio d'interesse che saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale.

Si dovranno, in pari tempo, modificare, occorrendo, i coefficienti delle rendite vitalizie in armonia ai risultati del bilancio tecnico.

Art. 43.

Alla riserva straordinaria di rischio, di cui nell'articolo 20 della legge (testo unico), saranno attribuiti i fondi ad essa destinati, in virtù degli articoli 9 e 15 della legge stessa, durante il periodo di 15 anni successivi a quello della costituzione della Cassa Nazionale. Posteriormente la riserva straordinaria continuerà ad essere alimentata dai fondi predetti, fino a raggiungere la misura massima di un decimo del valore capitale delle rendite vitalizie liquidate per vecchiaia o per invalidità non cagionata da infortunio sul lavoro, e di un quinto del valore capitale delle rendite vitalizie liquidate per infortunio sul lavoro.

Art. 44.

Nel caso in cui la riserva straordinaria di rischio non sia sufficiente a coprire l'eventuale deficienza constatata nel fondo delle rendite vitalizie, dovranno prelevarsi dalle entrate annuali della Cassa Nazionale le quote necessarie per reintegrare il fondo predetto, in uno o più esercizî, secondo le deliberazioni che prenderà all'uopo il Consiglio d'amministrazione.

Art. 45.

Per le inscrizioni a periodo abbreviato, secondo il disposto dei capoversi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge (testo unico), si applicano le seguenti norme:

1°. il richiedente deve all'atto dell'inscrizione dichiarare di quanti anni intende abbreviare il periodo normale dei 25 anni di appartenenza alla Cassa; l'abbreviazione non potrà eccedere 15 anni, dovendo, a norma di legge, restare inscritto almeno 10 anni per ottenere la chiusura e liquidazione del conto. Con l'inscrizione egli assume l'obbligo di pagare i contributi, con gl'interessi composti, per tutti gli anni di abbreviazione; egli potrà farne il versamento tutto in una volta o a rate, purchè il pagamento sia interamente fatto prima del 31 dicembre 1903;

2°. l'operaio già inscritto, che intenda abbreviare, od abbreviare ulteriormente, il periodo, potrà farlo, purchè nei limiti legali e purchè versi i relativi contributi con gli interessi composti prima del 31 dicembre 1903.

Art. 46.

Il Consiglio d'amministrazione, con le somme già destinate a tale scopo e con ulteriori prelevazioni annuali sulla somma disponibile, a norma della prima parte dell'articolo 9 della legge (testo unico), per l'assegnazione delle quote ordinarie di concorso, formerà due fondi coi titoli:

a) fondo per le quote speciali per le inscrizioni abbreviate;

b) fondo per le quote speciali a favore dei soci delle Società di mutuo soccorso.

Il primo di detti fondi servirà per dare le quote speciali agl'inscritti a periodo abbreviato, a norma del capoverso 4° dell'articolo 12 della legge (testo unico); il secondo per dare le quote speciali ai soci delle Società ed Associazioni operaie, inscritti a norma del primo capoverso dell'articolo 19 della legge stessa.

La distribuzione del primo fondo sarà fatta nell'anno 1904. — Le norme per l'attribuzione delle quote speciali, cui devono servire i due fondi, saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 47.

Nei conti individuali degli inscritti vengono annotati anche i versamenti fatti da essi o da altri per essi allo scopo di ottenere l'abbreviamento del periodo d'inscrizione, a norma dell'articolo 12 della legge (testo unico).

Nelle inscrizioni collettive di operai, fatte da industriali, le somme versate da questi ultimi per abbreviare il periodo d'inscrizione degli operai più anziani, possono essere soggette a vincoli speciali consentiti dal Consiglio d'amministrazione della Cassa. In tal caso, e finchè rimangano soggette ai vincoli speciali, le dette somme devono essere annotate in una appendice al conto individuale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.

Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
T. GALIMBERTI.

Il Numero 239 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Visto l'articolo 11 della legge 2 luglio 1902, n. 238:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 2 luglio 1902, n. 238, ad eccezione di quelle esposte negli articoli 2, 3, 4, 6, 7 ed 8, entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con altro decreto sarà stabilito il giorno nel quale entreranno in vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 6, 7 ed 8 della legge succitata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 19 giugno 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Oliena (Sassari).*

SIRE!

Il R. Commissario per la straordinaria gestione del Comune di Oliena si è dedicato con ogni attività e con la maggiore cura al riordinamento dei pubblici servizi ed alla risoluzione delle varie pendenze. Ma perchè lo scioglimento di quel Consiglio sorta l'effetto desiderato, è mestieri che il R. Commissario conduca a termine tutto il lavoro iniziato, che dia sistemazione al personale degli impiegati, eliminando quelli superflui od indegni di rimanere in ufficio, al quale riguardo nessun provvedimento ha potuto finora adottare, in attesa del risultato della revisione della contabilità, cui è connessa la responsabilità del segretario.

Reputo perciò necessario sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario di Oliena.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Oliena, in provincia di Sassari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Oliena è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 22 giugno 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Bannio (Novara).*

SIRE!

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bannio.

Mercè tale dilazione, il R. Commissario potrà compiere la revisione dei residui attivi e passivi, definire diverse liti intentate al Comune, accertare le eventuali responsabilità dei cessati ammini-

stratori, ed eliminare tutte le questioni le quali possano dar luogo a nuove crisi, per modo che la futura rappresentanza sia in condizione di svolgere più liberamente l'opera sua.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bannio, in provincia di Novara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bannio è prorogato di un mese.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con RR. decreti del 19 giugno 1902:

Pelloux cav. Luigi, tenente generale comandante I corpo armata, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° luglio 1902.

Valles cav. Tommaso, id. id. divisione Roma, esonerato da tale comando e nominato comandante I corpo armata, con decorrenza, per gli assegni, dal 16 luglio 1902.

Mazza cav. Francesco, id. id. id. Napoli, id. id id. divisione Roma, id. id., dal 16 id.

Tarditi cav. Cesare, id. id. id. Ravenna, id. id. id. id. Napoli, id. id., dal 16 id.

Girola cav. Arnoldo, maggiore generale comandante brigata Savona, promosso tenente generale e nominato comandante divisione Ravenna, id. id., dal 16 id.

Pizzuti cav. Federico, id. a disposizione, destinato addetto comando generale arma carabinieri Reali.

Colonnelli promossi maggiori generali, con decorrenza, per gli assegni, dal 16 luglio 1902:

Vandero cav. Secondo, capo di stato maggiore X corpo armata, nominato comandante brigata Savona.

Barattieri di San Pietro conte patrizio piacentino cav. Paolo, a disposizione, id. id. id. Re.

Corpo di stato maggiore.

Con RR. decreti del 12 giugno 1902:

Tamajo Corrado, capitano reggimento cavalleggeri di Catania, trasferito nel corpo di stato maggiore e destinato addetto comando divisione Bari.

Mozzoni Pietro, id. fanteria RR. truppe Africa, id. id. id. id. id. Piacenza.

Con R. decreto del 19 giugno 1902:

Briccola cav. Cesare, colonnello comandante 4 bersaglieri, trasferito nel corpo di stato maggiore e nominato capo di stato maggiore I corpo armata, con decorrenza, per gli assegni, dal 16 luglio 1902.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 13 maggio 1902:

Burba Daniele, tenente legione Firenze, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 16 giugno 1902.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 giugno 1902:

Aymini Camillo, capitano 36 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 21 maggio 1902:

Luigini Agostino, tenente reggimento lancieri Vittorio Emanuele II, revocato dall'impiego.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 13 maggio 1902:

Premoli Vittorio, capitano 16 artiglieria, collocato in riforma, dal 16 giugno 1902.

Corpo contabile militare.

Con RR. decreti del 2 giugno 1902:

Masserini Giuseppe, capitano contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Monti Demetrio, tenente contabile istituto geografico militare, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 5 giugno 1902:

Vestri Luigi, tenente contabile ospedale Savigliano, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto dell'8 giugno 1902:

De Tullio Errico, capitano contabile magazzino casermaggio Perugia, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della Guerra.

Con RR. decreti del 2 giugno 1902:

Garrone avv. comm. Pietro, direttore capo divisione di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, col grado onorario di direttore generale, dal 1° agosto 1902.

Fizzotti cav. Spirito, ufficiale d'ordine di 1ª id. — Silva cav. Luigi, id. 1ª id., collocati a riposo, a loro domanda, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1902.

Con RR. decreti del 5 giugno 1902:

I seguenti impiegati sono promossi al grado od alla classe superiore, dal 16 luglio 1902:

Camerano Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso ufficiale d'ordine di 1ª classe.

Proserpio Gaetano, id. 2ª id., id. id. 1ª id.

Rosati Ernesto, id. 3ª id., id. id. 2ª id.

Fedele Francesco, id. 3ª id., id. id. 2ª id.

Duse Vittorio, id. 3ª id., id. id. 2ª id.

Natale Eduardo, ufficiale di scrittura di 1ª id., nominato ufficiale d'ordine di 3ª id. (scelta).

Pepe Francesco, id. 1ª id., id. id. 3ª id.

Melis Gaetano, id. 1ª id., id. id. 3ª id. (scelta).

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 5 giugno 1902:

Lucchese Giovanni Battista, sottotenente 1° genio, accettata la dimissione dal grado.

Con RR. decreti dell'8 giugno 1902:

Nubola Nazareno, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento alpini.

Raffoni Giuseppe, militare di 3ª categoria in congedo illimitato, laureato in zooiatria, nominato sottotenente di complemento nel corpo veterinario militare.

Rettificato il nome dei seguenti ufficiali, come risulta a fianco di ciascuno di essi:

Seassaro Pietro, sottotenente 5 alpini: Seassaro Piero — Colasurdo Michele, id. fanteria: Colasurdo Michelino.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 818,428 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 205, N. 889,970, per L. 15, al nome di Vonuti *Eugenia* fu Giambattista, minore, sotto la patria potestà della madre Bortolone Giulia fu Antonio, domiciliata a Chiavari (Genova), e N. 975,535, per L. 995, al nome di Venuti *Giuseppina-Palmira-Eugenia* fu Giovanni Battista, minore, ecc. (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Venuti *Palmira-Giuseppina-Eugenia* fu Giovanni Battista, minore, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° luglio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 luglio, in lire 101,27.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

1° luglio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % lordo	103,18 5/8	101,18 5/8
	4 1/2 % netto	111,30 7/8	110,18 3/8
	4 % netto	102,90 3/8	100,90 3/8
	3 % lordo	69,12 1/2	67,92 1/2

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO all'Ufficio d'incaricato della direzione di Scuole tecniche.

In conformità dell'articolo 3 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470, è aperto il concorso, per titoli, ai posti d'incaricato della direzione, che si renderanno vacanti nelle RR. Scuole tecniche durante l'anno scolastico 1902-903.

Al concorso potranno prender parte tutti i professori che attualmente insegnano nelle Scuole suddette, col grado di titolare.

La Commissione giudicatrice del concorso designerà, in ordine alfabetico, non più di venti concorrenti.

Il Ministero sceglierà esclusivamente tra i designati gl'insegnanti cui darà l'incarico della direzione, tenendo conto delle esigenze del servizio, per conciliare nel modo migliore tale incarico con l'insegnamento.

Chi non accetterà la sede che gli sarà offerta s'intenderà decaduto da ogni diritto che gli possa derivare dal presente concorso, i cui effetti, ad ogni modo, cesseranno per tutti al riaprirsi di un nuovo concorso.

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno presentare, non più tardi del 20 luglio p. v., l'istanza in carta bollata da L. 1,20 corredandola, oltre che dei titoli di studio e di una breve informazione sulla loro carriera scolastica, di qualsiasi altro titolo o documento che crederanno opportuno a dimostrare la loro coltura e le loro attitudini all'ufficio cui aspirano.

I titoli e i documenti dovranno essere indicati con numero progressivo, in uno speciale elenco in carta libera.

Non si terrà conto delle domande che entro il 20 luglio suddetto non saranno pervenute al Ministero (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) o che non saranno corredate dei documenti richiesti o che avranno qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, addì 14 giugno 1902.

2

Il Ministro
N. NASI.

CONCORSO a cattedre di computisteria nelle RR. Scuole tecniche.

È aperto, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione per l'istruzione secondaria tecnica) un concorso, per titoli, alle cattedre di computisteria nelle RR. Scuole tecniche.

Coloro che intendono parteciparvi dovranno presentare, non più tardi del 20 luglio p. v., la domanda in carta bollata da lire 1,20, coi seguenti documenti:

1.° titolo di abilitazione conseguito in un pubblico Istituto d'istruzione (a norma dell'articolo 1° del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470), accompagnato dallo specchietto generale dei voti conseguiti negli esami;

2.° fede di nascita;

3.° Certificato di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

4.° fede penale;

5.° certificato di buona condotta;

6.° certificato di cittadinanza italiana;

7.° cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studî fatti e della carriera scolastica percorsa;

8.° elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

I certificati, di cui ai numeri 3°, 4° e 5° dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1902.

I concorrenti che occupano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti 2°, 3°, 4°, 5° e 6°.

Oltre i documenti sopra citati, i concorrenti potranno inviare tutti quei titoli scientifici e scolastici che crederanno opportuni, affinchè la Commissione giudicatrice del concorso possa tenerne conto nel giudizio definitivo che farà del merito di ciascun candidato.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1902 avrà superata l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona in servizio attivo come insegnante di ruolo negli Istituti governativi di pubblica istruzione, o che abbia già prestato o presti servizio governativo in altra Amministrazione, con diritto a pensione di riposo, per un tempo non inferiore a quello che conterà oltre i 40 anni.

I concorrenti classificati con una votazione non inferiore agli 8[10 saranno nominati col grado di incaricato con lo stipendio di L. 1200 di mano in mano che i posti si renderanno vacanti e secondo l'ordine della graduatoria, fino a quando non verrà bandito un nuovo concorso.

Coloro che rifiuteranno la cattedra loro offerta decadranno da ogni diritto per vacanze successive di cattedre rispetto al presente concorso.

Per ottenere la nomina, il concorrente prescelto dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare se egli potrà godere dei benefici concessi dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi, e dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Le donne che, prendendo parte al concorso, saranno designate per la nomina, non potranno essere assunte in servizio che nelle Scuole tecniche femminili.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione.

Le domande non corredate di tutti i documenti richiesti, o che avranno qualche documento irregolare od incompleto, non saranno accettate.

Roma, addì 14 giugno 1902.

2

Il Ministro
N. NASI.

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di geodesia teorotica nella R. Università di Bologna.

Le domande, in carta legale da L. 1,20, ed i titoli, indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 ottobre 1902.

Non sono ammessi lavori manoscritti e *non saranno accettate, in nessun caso, pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.*

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole per farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 16 giugno 1902.

Il Ministro
N. NASI.

3

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione provinciale.

Avviso di concorso per l'ammissione di 80 alunni agl'impieghi di 2ª categoria (ragioneria).

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 4 volgente mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 80 alunni agl'impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal Regolamento approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere scritte dai concorrenti e da essi presentate non più tardi del giorno 31 agosto alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1.° l'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 27 alla data del 31 agosto predetto;

2.° il certificato di cittadinanza italiana;

3.° il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4.° la fede penale, di data non anteriore a quella del presente avviso;

5.° il certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco comprovante che il candidato è di sana costituzione e non ha difetti o imperfezioni fisiche;

6.° il foglio di congedo illimitato, oppure il certificato di esito della leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7.° il diploma originale di ragioniere, conseguito in un Istituto tecnico del Regno.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nella stessa domanda), di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge tuttora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati da assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo delle rispettive Prefetture.

Essi dovranno sostenere tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre in Roma, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

La prova orale seguirà pure in Roma nel giorno che sarà fatto conoscere a ciascun candidato che avrà superato le prove scritte.

I concorrenti vincitori del concorso saranno nominati alunni in ordine dei punti riportati, ed a seconda dei posti vacanti; durante l'alunnato, della durata non minore di sei mesi, potranno ricevere una indennità mensile, non eccedente le lire cento, quando siano destinati in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

Prove scritte:

I. — *Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.*

1.° Statuto fondamentale del Regno — Forma del Governo — Il Re — La Famiglia Reale — I poteri dello Stato — Diritti e doveri dei cittadini — Il Senato — La Camera dei Deputati — I Ministri — L'ordine giudiziario — Le istituzioni comunali e provinciali.

2°. Circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno — Ordinamento ed attribuzioni delle varie Amministrazioni centrali — Consiglio di Stato — Corte dei conti — Avvocatura erariale — Amministrazioni provinciali, specialmente quelle dipendenti dai Ministeri dell'Interno, del Tesoro e delle Finanze.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze.*

1°. Ricchezza e suoi fattori — Scambio — Valore — Moneta — Credito — Banche — Proprietà — Rendita — Salario — Interesse — Profitto — Consumo della ricchezza — Varie specie di consumi.

2°. Demanio e beni pubblici — Redditi patrimoniali degli enti pubblici — Tributi e loro classificazione — Debito pubblico — Credito comunale e provinciale — Monopolî e servizi pubblici — Bilanci pubblici — Spese pubbliche.

III. — *Ragioneria e aritmetica applicata.*

1.° Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione — Il patrimonio — Funzioni ed organi dell'amministrazione economica — Valutazione dei singoli elementi patrimoniali — L'inventario — Il preventivo — L'esercizio — Le scritture — Il rendiconto — Aziende pubbliche — Loro indole e loro caratteri — Azienda dello Stato — Azienda della Provincia — Azienda del

Comune — Aziende pubbliche minori — Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2.° Interessi semplici e composti — Annualità ed ammortamenti — Piani di prestiti con obbligazioni e senza — Fondi pubblici o privati o computi ad essi relativi — Riparti e loro applicazioni — Conti correnti nei varî casi e nei varî metodi.

Prova orale:

I. — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale.*

1.° Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle prove.

2°. Dei commercianti — Delle società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri principali titoli di credito — Del fallimento.

III. — *Statistica.*

Concetto generale della statistica — Sue divisioni principali — Raccolta dei dati — Medie statistiche — Strumenti della statistica — Operazioni principali della statistica ufficiale — Ordinamento degli uffici di statistica — Importanza pràtica delle statistiche ufficiali — Statistica finanziaria.

IV. — *Geografia e storia d'Italia.*

1°. Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi — Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e con l'estero.

2.° Dalla rivoluzione francese fino all'insediamento della capitale del Regno in Roma — Cenni sulle origini e sulla storia della Casa di Savoia e de' suoi più illustri Principi.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Roma, addì 8 maggio 1902.

Il Direttore Capo della Divisione 1
SCAMUZZI.

6.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 1° luglio 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,35).

DI PRAMPERO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedo.

Si accorda un congedo di sei giorni al senatore Carlo Cerruti.

Sunto di petizioni.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel secondo semestre 1901 » (N. 100).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano gli 11 articoli del progetto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » (N. 4 bis).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione, si approvano i 18 articoli del progetto.

Approvazione del progetto di legge: « Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria » (N. 105).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale e, senza discussione, si approvano i due articoli del progetto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle piante organiche del personale delle poste e dei telegrafi e provvedimenti concernenti il personale stesso » (N. 124).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i dieci articoli del progetto.

Approvazione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 10 bis).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i 19 articoli del progetto.

Discussione del progetto di legge: « Indennità agl'impiegati residenti in Roma » (N. 92).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CANTONI. Spiega il controprogetto da lui presentato.

Rileva che vi sono impiegati che risiedono in luoghi dispendiosi, insalubri e malarici, ai quali si deve provvedere al pari di quelli residenti in Roma.

Converrebbe togliere il cattivo effetto morale e politico che un progetto esclusivo per gl' impiegati residenti in Roma farebbe negli altri impiegati che versano pure in istrettezze.

Ora, poichè il ministro del tesoro non poteva dare che un milione, egli propose che si dessero 500,000 lire agli impiegati residenti nella capitale, e 500,000 a quelli residenti fuori di Roma in località dispendiose ed insalubri, provvedendo però anche al modo di crescere quel fondo.

Conclude che, considerando come il ministro del tesoro ha dichiarato di non poter accettare il suo controprogetto, e tenendo conto dell'ordine del giorno proposto dal senatore Frola, presidente dell'Ufficio centrale, nella speranza che esso sia accettato dal ministro, non gli resta che ritirare il suo controprogetto.

BACCELLI GIOVANNI. Non discute il concetto informatore della legge, si limita a rispondere alle obiezioni che vi si fanno.

Nota non essere esatto che a Roma il vivere sia meno caro che in altre città d'Italia; il prezzo delle pigioni è aumentato; i viveri sono tenuti ad un prezzo altissimo, perchè costano non solo per quel che valgono, ma per il soprapprezzo dei trasporti. A Roma il dazio di consumo, la tassa di famiglia è maggiore che altrove.

A Roma lo Stato concede ai militari un'indennità di lire 25 mensili; dunque lo Stato riconosce che qui il disagio economico è maggiore che nelle altre città.

Ma oltre al caro ordinario dei viveri, vi è pure quello straordinario che a Roma è frequente per i numerosi pellegrinaggi civili e cattolici che si ripetono continuamente, e per l'affluenza in certe stagioni dell'anno di un numero non piccolo di forestieri.

Ricorda che l'indennità venne concessa fin dal 1871 agli impiegati trasferiti a Roma, indennità che poi per le leggi del 1872 e del 1876 venne aumentata, e mantenuta per 24 anni continui. Nel 1894, per sopperire ai bisogni del bilancio, l'indennità fu in parte abolita, anche perchè i viveri erano a buon prezzo.

Ma non può dirsi che fu completamente abolita, ma solo sospesa; ora, mutate le condizioni economiche di Roma, non vi è alcuna ragione per negarla, dal momento che lo stesso Governo la

ripropone, per quanto in proporzioni minori, poichè è limitata solo agli impiegati che hanno stipendio inferiore alle 4000 lire.

Nota che la legge del 1894 non ebbe effetto retroattivo, ma dopo otto anni, cresciuto il numero degli impiegati nuovi, la disparità di trattamento fra vecchi e nuovi impiegati diventa stridente, e crea una condizione di privilegio molto delicata, perchè il compenso del lavoro deve essere uguale fra impiegati dello stesso grado.

Ammette che gl'impiegati di altre città non possano non desiderare di avere essi questa indennità, ma, dopo le dichiarazioni del ministro fatte all'altro ramo del Parlamento, non crede che la questione dell'indennità agl'impiegati provinciali debba influire per negarla agl'impiegati centrali.

L'approvazione del progetto è anche, secondo lui, un atto di prudenza politica, di fronte all'agitarsi dei partiti estremi; epperò è certo che il Senato non vorrà negare il suo voto a questa benefica legge da lungo tempo attesa e da lungo tempo promessa (Approvazioni).

Presentazione di progetti di legge.

NASI, ministro della pubblica istruzione, presenta i seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari;

Costruzione di un edificio ad uso della Biblioteca nazionale centrale in Firenze;

Sistemazione del personale straordinario di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione;

Modificazione alla legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico), sul Monte-pensioni dei maestri elementari.

(Questi progetti seguiranno la procedura regolamentare).

Ripresa della discussione.

FROLA, presidente dell'Ufficio centrale. Dichiara che è favorevole alle proposte fatte dal Governo e che approva la legge per motivi estrinseci, che si comprendono senza darne la dimostrazione.

Conoscitore delle condizioni di fatto degli impiegati di Roma, è lieto che si presenti un'occasione per dare loro qualche aiuto. Però, conoscitore anche delle condizioni degl'impiegati, che si trovano in altre residenze che pur sono disagiate, aveva formulato un ordine del giorno per invitare il Governo a presentare dei provvedimenti anche a loro riguardo.

Domandò con gli altri membri dell'Ufficio centrale informazioni al ministro del tesoro sugli effetti che il provvedimento recherebbe al bilancio, ma questa non è una questione puramente di spesa. Quando si tratta d'impiegati, che si trovano in residenze disagiate, è giusto dar loro una conveniente retribuzione del lavoro che essi prestano.

Quindi, seguendo l'indirizzo dell'altro ramo del Parlamento, aveva formulato l'ordine del giorno su accennato.

Dalle considerazioni addotte dal senatore Baccelli assume maggior forza per dare il suo appoggio al progetto di legge.

Fa appello al Governo perchè ponderi quanto l'Ufficio centrale raccomanda per gl'impiegati residenti fuori Roma; ponderi anche il progetto del senatore Cantoni e faccia in modo che la giustizia distributiva non venga dimenticata in quei provvedimenti, che potranno, spera in un prossimo avvenire, estendersi a tutti gl'impiegati, che hanno minore stipendio, e che si trovano in residenze dispendiose od insalubri.

DI BROGLIO, ministro del tesoro. Ringrazia il senatore Cantoni di aver ritirato il controprogetto e lo assicura che il suo diniego non dipende da minor deferenza verso di lui, ma dal convincimento che il controprogetto stesso si riduceva ad un provvedimento che non avrebbe arrecato alcuna utilità agl'impiegati fuori di Roma, rendendo invece in gran parte irrisori i provvedimenti presi per quelli della capitale.

Per quanto nessuna obiezione siasi fatta in Senato contro il progetto, pure crede suo dovere dire le ragioni per le quali il Governo lo sostiene.

Quanto alle ragioni di equità nessuno le ha disconosciute.

Le esigenze della vita a Roma sono tali da rendere necessario un trattamento speciale per gli impiegati residenti alla capitale.

Nessuna ragione positiva è stata indicata, ma solo si sono fatti dei raffronti fuori di qui, per combattere la legge. Mancano gli elementi svariatissimi che possono portare ad un'indagine certa sulle condizioni degl'impiegati provinciali.

Se si dovesse fare un raffronto ed equiparare le condizioni di tutti gli impiegati del Regno nelle diverse località, la cosa sarebbe lunga e difficile.

Nota che quando si propose la prima volta l'indennità per gli impiegati residenti in Roma, le condizioni di Roma non erano molto dissimili da quelle di altre città.

Dopo la legge del 1894 è indubitato che si è creata una disparità fra gli impiegati della capitale, che tutti riconoscono ingiusta e dannosa.

Spiega le ragioni per le quali il Governo fu costretto nel 1894 ad abolire l'indennità di residenza; ragioni che si riducono a due: le condizioni di bilancio e la crisi edilizia.

La crisi edilizia aveva portato un ribasso nelle pigioni, che per fortuna fu transitorio; infatti il rialzo si è verificato, il che dimostra un miglioramento nelle condizioni economiche della capitale; ma ha accresciuto d'altro canto il disagio di gran parte della popolazione e più specialmente della classe degli impiegati.

I lamenti sorsero, ingigantirono ed il Governo ha cercato di porvi rimedio accordando l'indennità, ma seguendo ogni criterio di possibili economie.

Il disegno di legge non è un provvedimento di ordine generale, ma è un riparo ad un provvedimento che era stato imposto da speciali condizioni delle finanze e del paese.

Il progetto di legge ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e l'oratore prega il Senato di dargli voto favorevole, pensando a quali effetti di amara delusione darebbe luogo il rigetto della legge.

PATERNOSTRO. A suo giudizio, la ragione sufficiente del progetto di legge che spera troverà accoglienza nel Senato, sta nella diversità delle condizioni di vita che si verificano in Roma, in confronto di quelle delle altre città.

La vita in Roma ha speciali condizioni che derivano da un cumulo di circostanze speciali, tra le quali una crisi le cui conseguenze ancora continuano, e due Corti, che richiamano un grande movimento.

Quanto al rincaro delle pigioni, rileva che ciò dipende dall'aver permesso l'accentramento in due grandi Istituti di quasi tutta la proprietà fondiaria di Roma.

Raccomanda quindi che si provveda ad abbreviare il termine per lo smobilizzamento che la Banca d'Italia dovrebbe eseguire, acciocchè si ponga fine al disagio del rincaro artificiale delle pigioni.

CAVASOLA. Prega il Senato di ricordare gli scopi del progetto di legge.

Non si devono fare confronti fra residenze e residenze, e crede sarebbe bene mantenersi nel prudente riserbo del ministro.

Vi sono località che si trovano in condizioni molto gravi e per igiene e per viabilità; ma i dati per fare i confronti mancano e non è opportuno occuparsene oggi.

Le ragioni speciali per approvare il progetto sono già state ampiamente dette dal ministro e da altri oratori: è meglio perciò contenersi nell'ambito del progetto e non pregiudicare in alcun modo altre maggiori questioni (Vivissime approvazioni).

DI BROGLIO, ministro del tesoro. Replica brevemente al senatore Paternostro.

Non è il caso di riandare i fenomeni economici, che hanno pro-

dotto un'enorme immobilizzazione in potere di due grandi Istituti.

Esiste una legge che stabilisce il modo di procedere alla smobilizzazione, e gl'Istituti hanno finora ottemperato alla legge. Il ministro del tesoro però non ha facoltà d'imporre la smobilizzazione.

Al senatore Frola dice che nè si è rifiutato, nè ha aderito a fare gli studî chiesti col suo ordine del giorno, e dichiara che se il Governo troverà mezzo di poter fare eguale trattamento agli altri impiegati non residenti in Roma, non mancherà di farlo. Prega pertanto il senatore Frola a convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione, che il Governo terrà nel massimo conto.

PATERNOSTRO. Replica dicendo che non crede che l'aumento delle pigioni significhi miglioramento reale nelle condizioni economiche di Roma.

Osserva poi che egli crede migliore il sistema dell'accantonamento per le Banche. Del resto prende atto delle dichiarazioni del ministro.

FROLA, presidente dell'Ufficio centrale. Dopo la preghiera e le dichiarazioni del ministro, consente di convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione.

PIERANTONI, relatore. Non ha da difendere la legge, perchè non è combattuta.

Riferisce sulle petizioni pervenute al Senato; tra le quali ne rileva due presentate l'una dagli scrivani degli ex-Ministeri e l'altra dagli scrivani del Ministero delle finanze.

Nota che essi hanno versato in un equivoco perchè il progetto è stato emendato dalla Camera dei deputati nel senso da loro desiderato.

Riferisce poi sopra una petizione degli scrivani delle Cancellerie giudiziarie e dice come anche per questa nessuna deliberazione sia da prendersi.

Quanto ad una petizione degli impiegati civili di Napoli, che domandano il rigetto della legge, perchè la credono una legge di privilegio, dice che ciò non è, epperò della petizione potrà tenersi conto per l'avvenire.

Ringrazia il senatore Cantoni di aver ritirato il suo controprogetto, ed è certo che il Senato darà voto favorevole a questo progetto.

Certo in quest'assemblea, dove seggono le più grandi dignità dello Stato, che si ricordano le ore prime della carriera, sarà forte il voto a favore degli umili. Più volte ha detto che l'anima sua vedeva con molta simpatia questa legge, perchè egli esordì dalla carriera modesta ed onoratissima degli impiegati. Il Senato, che ascolta i dolori della popolazione voglia leggere sopra quell'urna: *Non ignara mali, miseris succurrere disco* (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i primi due articoli del progetto.

Presentazione di un progetto di legge.

CARCANO, ministro delle finanze, presenta il disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 250,000 per i lavori di compimento al Policlinico « Umberto I » in Roma ».

(È trasmesso alla Commissione di finanze).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel secondo semestre 1901:

Votanti 97
Favorevoli 90
Contrari 7

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali:

Votanti 98
Favorevoli 91
Contrari 7

(Il Senato approva).

Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali o di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria:

Votanti 98
Favorevoli 87
Contrari 11

(Il Senato approva).

Modificazioni alle piante organiche del personale delle poste e dei telegrafi e provvedimenti concernenti il personale stesso:

Votanti 98
Favorevoli 87
Contrari 11

(Il Senato approva).

Prevenzione e cura della pellagra:

Votanti 98
Favorevoli 88
Contrari 10

(Il Senato approva).

Indennità agli impiegati residenti in Roma:

Votanti 98
Favorevoli 73
Contrari 25

(Il Senato approva).

(Applausi dalle tribune).

Levasi (ore 18,30).

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi ricevono lunghi dispacci da Pekino sui risultati della riunione dei rappresentanti esteri, tenutasi in quella città il 28 giugno, per discutere le 24 condizioni poste dai comandanti militari per restituire alla China la città di Tien-tsin.

Le condizioni erano già state prima votate all'unanimità dai sei ministri dei paesi rappresentati presso il Governo provvisorio di Tien-tsin. Tale unanimità era tanto più notevole in quanto che tre fra i rappresentanti, quelli d'Inghilterra, Giappone e Russia, dopo aver protestato, si erano uniti alle decisioni delle altre Potenze. Ma nella detta riunione il ministro di Russia annunciò formalmente che la Russia toglieva il suo consenso primitivo a restituire Tien-tsin senza condizioni. Il ministro di Germania – la cui attitudine, nel resto, di opposizione al Governo russo fu invariabile – insistette perchè le condizioni già accettate non fossero modificate, ed in ciò venne appoggiato anche dal ministro dell'Inghilterra.

La riunione non ebbe quindi nessun risultato ed i ministri aspettano nuove istruzioni. Si dice che la Francia seguirà l'esempio della Russia e si ritirerà, lasciando alle altre Potenze ogni responsabilità.

* * *

Telegrafano da Madrid, 30, al *Temps* di Parigi:

« Le difficoltà che il Governo liberale trova nei circoli

di Corte sono vivamente discusse. Il ministro dell'istruzione pubblica è combattuto dalle stesse influenze clericali che decisero i signori Gonzales e Canalejas a ritirarsi; lo si vuol costringere a modificare la legge da lui proposta, che crea una ispezione dello Stato sull'insegnamento ed i titoli accademici dei congregazionisti, ai quali i clericali vorrebbero fosse accordato un anno per porsi in regola, perchè sperasi che nel frattempo i conservatori abbiano ripreso il potere.

È molto commentato il rifiuto del Re a firmare il decreto che elargisce a Perez Galdos l'onorificenza di Gran Croce del nuovo Ordine di Alfonso XII; i clericali non gli perdonano nè il dramma *Elettra*, nè l'ultima serie dei suoi episodi nazionali in cui espone i delitti dei carlisti.

Il principale organo liberale, il *Correo*, in un lungo articolo dichiara che tutte queste dicerie hanno bisogno di urgenti schiarimenti, perchè non si può ammettere che un ministro possa accettare una situazione incompatibile non solo col suo prestigio, ma anche coi doveri impostigli dal regime costituzionale.

Il *Correo* aggiunge che il paese è convinto che il Governo non manca di nessuna delle condizioni che la Costituzione indica come indispensabili; in caso contrario sarebbe meglio di rinunciare ad un potere che non si può interamente esercitare ».

*
* *

Circa l'unificazione del debito turco, il *Piccolo*, di Trieste, riceve da Costantinopoli la seguente informazione:

« Il deliberato del Consiglio dei ministri di mercoledì, col quale si raccomanda l'accettazione del primo progetto dell'attuale ministro francese delle finanze, Rouvier, circa l'unificazione del debito turco, verrà firmato da tutti i ministri e presentato all'Yldiz-Kiosk. Si crede che questo deliberato verrà fra breve sanzionato.

Si dice che il Sultano abbia pregato, nell'udienza di ieri, l'ambasciatore francese, Constans, il quale partirà fra breve per Parigi, d'influire sul gruppo Rouvier, affinchè le trattative vengano sollecitate.

Nei circoli finanziari e politici turchi si ritiene assicurata la conversione, salvo il caso che subentrino difficoltà imprevedute ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Servizio di Corte. — Per il corrente mese di luglio sono stabilite le seguenti designazioni:

Casa civile, marchese di Santasilia e duca Di Fragnito, gentiluomini di servizio; conte Premoli e conte Bruschi-Falgari a disposizione.

Presso S. M. la Regina, il duca e la duchessa d'Ascoli.

Per gli operai. — Il Consiglio amministrativo delle Acciaierie di Terni ha deliberato di aumentare di L. 20,000 il contributo annuo alla Cassa di previdenza del personale e di inscrivere alla Cassa Nazionale tutti i suoi operai, fissando un contributo annuo di L. 3000 ed assumendone la spesa iniziale di L. 126,000.

Viaggi degli impiegati. — L'Ispettorato generale delle strade ferrate ha disposto che gli attuali scontrini dei libretti degli impiegati, siano accettati dalle stazioni ferroviarie fino al 31 luglio corr., con applicazione dei prezzi stabiliti dalla legge 29 dicembre 1901, n. 562, ed osservanza delle modalità prescritte dal testo della nuova concessione C.

Per i viaggi degli impiegati e rispettive famiglie che non fossero provvisti del nuovo fascicolo di scontrini o del nuovo libretto, resta fermo che nel periodo dal 1° luglio p. v. al 30 settembre successivo, dovrà farsi uso delle richieste del nuovo modello, già inviate.

Concorso internazionale di musica. — Il Municipio di Torino ha offerto ieri un banchetto di 160 coperti in onore della musica della Guardia Repubblicana di Parigi e della banda municipale di Torino.

Al levar delle mense parlarono, applauditissimi, il conte di Rorà il deputato francese D'Estournelles e Parès, capo della musica della Guardia Repubblicana

D'Estournelles espresse la sua riconoscenza alla città di Torino, per l'accoglienza grandiosa ricevuta. Disse che sapeva, prima di partire da Parigi, le doti di civiltà e d'ordine che caratterizzano la nobile città, ma ciò che egli non sapeva e che lo ha commosso, fu la spontaneità del sentimento popolare.

Furono poscia fatti brindisi all'unione indissolubile delle due musiche, alle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia ed alla Famiglia Reale.

Alla sera, al Teatro Vittorio Emanuele, ebbe luogo il secondo concerto della Guardia Repubblicana.

Sale destinato all'esportazione. — La Direzione generale delle privative ha disponibili per la vendita, con destinazione all'estero, 300,000 quintali di sale granito, prodotto nelle saline demaniali di Cagliari.

Per informazioni e trattative, gli acquirenti dovranno rivolgersi esclusivamente alla Direzione delle saline di Cagliari.

Trasporti ferroviari. — La Direzione dell'esercizio delle Ferrovie del Mediterraneo comunica:

Perdurando l'ingombro della stazione di Genova (Porta Brignole), viene prorogata, pei giorni 2, 3 e 4 corrente mese, la sospensione dell'accettazione di merci a piccola velocità, a vagone completo, colà dirette, provenienti da stazioni del I Compartimento.

Il traforo del Sempione. — I lavori di perforazione dal lato italiano sono stati ripresi e procedono regolarmente.

Dal 22 al 28 scorso giugno inclusivi, si perforarono circa metri 8.70 al giorno. La massima perforazione fu di metri 10.70.

La roccia è ora di natura calcare, leggermente alternata con degli strati cristallini.

Marina militare. — La R. nave *Garigliano* è partita dalla Maddalena, il *Vesuvio* da Porto-Said, diretto a Venezia.

— L'*Iride* è giunta a Smirne, la *Città di Milano* a Palermo, la *Puglia* a Chemulpo.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Bisagno*, della N. G. I., e *Trave*, del N. L., proseguirono il primo da Singapore per Hong-Kong ed il secondo da Gibilterra per Genova; il piroscafo *Regina Margherita*, della N. G. I., giunse a Montevideo. Il *Cambroman*, della Dominion Line, proveniente da Genova, Napoli e Gibilterra, è giunto a Boston.

ESTERO.

Un nuovo Eldorado gelato. — Scrivono da New-York che 5000 cercatori d'oro s'incamminano in questo momento attraverso i pericoli di un deserto di neve - il Von Thunder Montain (Idaho) - di 30 piedi di spessore. Vi è là, sembra, un regno dell'oro che eclisserà tutti gli Eldoradi, lo stesso Klondyke compreso. Il viaggio è tanto difficile quanto pericoloso. Non si può avanzare che la notte, perchè il sole, che durante il giorno fonde lo strato superiore della neve, rende la marcia impossibile.

A cinque riprese, dei viaggiatori che avevano tentato di avventurarsi sulla neve in pieno giorno, sono scomparsi.

Dei cercatori, ritornati, danno notizie stupefacenti sulla ricchezza dei nuovi campi d'oro, che occupano 40 miglia quadrate. I campioni di quarzo aurifero trovati sono valutati da 2 mila a 200 mila marchi la tonnellata. Sono stati raccolti vari lingotti quasi puramente composti d'oro.

I fratelli Caswall hanno scoperto delle vene d'oro il cui valore è stimato a più milioni. Più di 60 cercatori si sono assicurati dei *claims* che fruttano loro da 500 mila a 2 milioni di marchi. Molti cercatori si sono fatti delle giornate da 800 a 2800 marchi.

La vita però vi è carissima. Un sacco di farina costa 160 franchi; 80 un sacco di granturco, 20 una libbra di lardo, 20 una libbra di fave, 4 una libbra di patate.

L'importazione dei vini negli Stati-Uniti. — In forza di una recente legge emanata dal Governo degli Stati-Uniti, restano abolite alcune tasse e dazi di guerra, di carattere provvisorio, decretati durante la guerra con la Spagna.

Così, col 1° luglio, la tassa di guerra sui vini in bottiglie, che era stata stabilita in 24 cents (L. 1,25) per cassa, viene soppressa.

Da questa soppressione trae vantaggio anche l'esportazione italiana dei vini in bottiglie — compreso il *vermouth* — che rappresenta circa 100.000 cassette all'anno.

Difatti, nel 1901, se ne esportarono negli Stati-Uniti 94,875 cassette.

Giacimento di smeraldi in Russia. — Secondo il *Journal de St-Pétersbourg*, è stato scoperto un nuovo giacimento di smeraldi nelle vicinanze della città di Ekaterinburg, in alcune proprietà private. Questo è il secondo scoperto nello stesso distretto; il primo si trova in un terreno appartenente al Gabinetto Imperiale russo, e viene esercitato da una Compagnia inglese.

Il commercio del Chili. — Un rapporto del console francese a Valparaiso dà le seguenti notizie sul commercio del Chili:

L'importazione italiana fu nel 1900 di 2,232,361 piastre (o scudi). È una somma ancora poco confortante, ma sono molto notati nel Chili i progressi recenti dell'industria italiana, che cammina sulle tracce di quella tedesca. Questo progresso si rileva specialmente nella fabbricazione delle stoffe di cotone a buon mercato.

L'importazione della Francia nel Chili è pure in aumento, specialmente a causa di grosse spedizioni di sacchi di juta.

L'importazione dell'Inghilterra è invece in diminuzione, e quella tedesca in aumento, ma limitato.

Quella dell'Austria-Ungheria è del tutto insignificante.

Commercio dell'olio nella Repubblica Argentina. — La Camera di commercio francese a Buenos-Ayres segnala il continuo aumento dell'importazione dell'olio, a prezzi che si mantengono moderati, e l'attribuisce all'aumento della Colonia italiana, che usa l'olio come condimento.

Il commercio dell'oppio in China. — La Ditta tedesca Arnol-Karberg aveva proposto, tempo addietro, al Governo chinese di assumersi il monopolio del commercio dell'oppio, pagando una annualità di ben quindici milioni di dollari in cambio della concessione.

Il principe Ching appoggiava con tutte le sue forze e la sua influenza la richiesta della Ditta germanica, come assai conveniente per le finanze imperiali. Se non che a Corte la proposta incontrò l'accanita opposizione di tutti gli alti funzionari, i quali dall'introduzione, commercio e contrabbando dell'oppio, traggono annualmente grosse somme.

A costoro si sono alleati per la circostanza i negozianti inglesi del terribile narcotico, i quali, ove il monopolio si effettuasse, ne avrebbero danni immensi; quindi tutto lascia prevedere che il progetto sarà respinto.

I commercianti tedeschi del Pecili, i quali avevano incitato la Ditta Karberg a presentare il progetto di monopolio, per poi entrare compartecipanti nella formazione di una grande Società, sono furibondi contro gli Inglesi per la loro opposizione e minacciano di porre ostacoli alle concessioni ferroviarie che questi sollecitano.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 1. — Il Principe di Galles ha passato in rivista 2500 uomini delle truppe coloniali.

V'intervennero la Regina, il Duca e la Duchessa d'Aosta ed i Principi e le Principesse inglesi e stranieri.

Assisteva una grande folla, che acclamò vivamente la Famiglia Reale.

COSTANTINOPOLI, 1. — Su quattro casi di peste denunciati, ne sono stati verificati batteriologicamente due.

I colpiti furono tosto isolati.

PARIGI, 1. — Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi all'Eliseo sotto la presidenza del Presidente della Repubblica, Loubet, ha nominato Beau, attualmente ministro di Francia a Pechino, Governatore generale dell'Indocina.

Il suo successore a Pechino sarà nominato in un'altra riunione.

XERES, 1. — Sono stati arrestati alcuni anarchici in seguito agli scioperi agrari scoppiati nella provincia.

VALLADOLID, 1. — Una terribile grandinata ha cagionato grandi danni alle campagne.

I raccolti ne soffersero moltissimo. Un fulmine uccise una contadina.

NEW-YORK, 1. — La cannoniera *Marietta* si recherà a Capo Haitiano.

Il ministro degli Stati-Uniti ad Haiti, Fowell, annunzia che il ministro degli affari esteri di Haiti, Jeremie, ha ordinato l'arresto del comandante Kilick, che il 30 giugno scorso bombardò Capo Haitiano senza avvisarne i Consoli.

Telegrafano da Porto Principe che le elezioni furono sospese.

Avvennero in città violenti conflitti; la situazione è critica.

PARIGI, 1. — *Camera dei deputati*. — Gauthier de Clagny presenta una proposta di amnistia generale, avendo più specialmente di mira Déroulède e Marcello Hébert, già condannati dall'Alta Corte di Giustizia. L'oratore invita il Governo ad associarsi all'amnistia, facendo l'opera di pacificazione consigliata dal Presidente della Repubblica, Loubet.

Il presidente del Consiglio, Combes, respinge l'amnistia a favore di Déroulède e di Hébert, che non rinunziano affatto alle loro opinioni. Il Governo non può esporre la Francia a nuovi movimenti tumultuosi.

Lepelletier e Gauthier de Clagny invitando i colleghi a non restare inesorabili.

L'urgenza per l'amnistia, combattuta dal presidente del Consiglio, Combes, viene respinta, con 330 voti contro 179.

SOFIA, 1. — L'*Agenzia Bulgara* dichiara che la notizia, pubblicata da qualche giornale estero, circa una pretesa Convenzione militare fra la Russia e la Bulgaria, è completamente infondata.

PARIGI, 1. — Il presidente del Consiglio, Combes, ed il ministro delle finanze, Rouvier, intervenuti in seno alla Commissione per i crediti della Camera, si sono rifiutati di presentare avanti la sessione di autunno un progetto d'imposta sulle entrate, per non contrariare l'operazione della conversione progettata entro breve termine.

Essi annunziarono che convocheranno il Parlamento in ottobre, e presenteranno allora il bilancio e quattrocento progetti relativi alle domande di autorizzazione avanzate dalle Congregazioni religiose.

LONDRA, 1. — Il bollettino ufficiale sullo stato di salute di Re Edoardo VII, pubblicato stasera, alle ore 7, dice:

« Il miglioramento persiste, l'appetito aumenta, la medicazione della ferita è meno dolorosa, sebbene ogni minimo sforzo continui ad affaticare il Re ».

Firmati: « Treves, Laking, Barlow ».

MADRID, 1. — Il Re ha firmato il decreto, col quale nomina il tenente generale Macias, capitano generale di Madrid.

COSTANTINOPOLI, 2. — È avvenuto un nuovo decesso di peste bubbonica, fra i colpiti dei giorni precedenti, nella persona di una bambina.

ECKERNFOERDE, 2. — Il Granduca ereditario di Russia è giunto, reduce da Londra, a bordo dell'*yacht Czaritza*, salutato dal Principe Enrico di Prussia.

Egli intervenne ad una festa all'*Yacht Club Imperial*, ove venne salutato dall'Imperatore Guglielmo.

TRIESTE, 2. — È terminato lo sciopero del personale dei *tramways*.

PARIGI, 2. — Secondo il corrispondente londinese del *Matin* Re Edoardo stesso espresse l'opinione che la sua vita non si trovi più in pericolo e propose che la sua incoronazione si faccia il 1° ottobre.

PARIGI, 2. — Il *Matin* pubblica un dispaccio da Pechino, il quale dice che la China vuole pagare l'indennità di luglio soltanto sulla base dell'aggio dell'argento, segnato il 1° aprile 1901.

LONDRA, 2. — Una Nota comunicata ai giornali dice che quando si farà la cerimonia dell'incoronazione, si darà ad essa maggiore carattere religioso, e si celebreranno le feste in modo meno brillante.

Così pure il numero dei rappresentanti e degl'invitati sarà limitato considerevolmente ai parenti del Re ed ai personaggi Reali più intimamente legati alla Famiglia Reale inglese.

Alcune feste, che dovevano aver luogo dopo l'incoronazione del Re, si faranno negl'intervalli, affinchè il Re possa evitare le grandi fatiche che gli sarebbero imposte dal compimento di tutti i doveri sociali, stante lo stato delicato della sua salute, in cui si troverà per la recente operazione subita.

BERLINO, 2. — Il *Berliner Tageblatt*, commentando il prossimo viaggio del Re d'Italia a Berlino, dice che l'intervista personale dei due Sovrani contribuirà indubbiamente a consolidare vieppiù i vincoli che uniscono nuovamente i due paesi per un certo numero di anni.

GAND, 2. — In seguito a falso scambio, un treno sulla linea di Gand ebbe uno scontro con un altro treno che si dirigeva a Roulers. L'urto fu violento.

Vi sono una cinquantina di viaggiatori feriti, dei quali dieci gravemente o mortalmente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 1° luglio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . . 758,8.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . 27.

Vento a mezzodì . . . . . WSW debole.

Cielo . . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . . massimo 31,1 / minimo 16°.3.

Pioggia in 24 ore . . . . . mm. 0,0.

Li 1° luglio 1902.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Russia meridionale, minima di 750 sulla Scandinavia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 3 mm. sul Veneto; temperatura alquanto aumentata.

Stamane: cielo vario in Sardegna, sereno altrove; venti deboli varî.

Barometro: quasi livellato intorno a 763.

Probabilità: venti deboli varî; cielo vario al N e Sardegna, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 1° luglio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	mosso	24 5	18 8
Genova	coperto	calmo	21 9	19 7
Massa Carrara	sereno	calmo	25 0	13 3
Cuneo	coperto	—	23 5	14 0
Torino	coperto	—	23 1	16 3
Alessandria	3/4 coperto	—	27 0	17 9
Novara	3/4 coperto	—	28 0	15 2
Domodossola	coperto	—	25 0	14 2
Pavia	3/4 coperto	—	26 4	16 9
Milano	3/4 coperto	—	29 3	15 9
Sondrio	coperto	—	26 0	16 5
Bergamo	coperto	—	23 5	14 6
Brescia	coperto	—	26 0	16 2
Cremona	3/4 coperto	—	27 5	16 7
Mantova	1/2 coperto	—	25 0	17 8
Verona	1/4 coperto	—	24 1	17 5
Belluno	3/4 coperto	—	23 6	15 8
Udine	1/4 coperto	—	24 8	16 2
Treviso	1/2 coperto	—	27 0	18 0
Venezia	coperto	calmo	24 6	18 1
Padova	1/4 coperto	—	23 4	17 0
Rovigo	3/4 coperto	—	20 0	15 5
Piacenza	3/4 coperto	—	24 5	15 2
Parma	1/2 coperto	—	26 1	14 2
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	25 0	16 0
Modena	1/4 coperto	—	23 5	13 4
Ferrara	sereno	—	23 1	15 5
Bologna	1/4 coperto	—	22 4	14 8
Ravenna	sereno	—	21 3	12 9
Forlì	1/4 coperto	—	23 6	17 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	21 9	13 8
Ancona	—	—	—	—
Urbino	3/4 coperto	—	17 1	13 0
Macerata	1/4 coperto	—	20 8	15 0
Ascoli Piceno	coperto	—	21 0	13 0
Perugia	1/4 coperto	—	21 2	13 0
Camerino	coperto	—	17 8	11 0
Lucca	1/4 coperto	—	28 0	13 8
Pisa	sereno	—	26 4	14 3
Livorno	sereno	mosso	27 0	16 0
Firenze	sereno	—	24 4	13 6
Arezzo	sereno	—	23 5	15 4
Siena	sereno	—	22 0	14 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	27 4	16 5
Teramo	coperto	—	20 0	11 8
Chieti	coperto	—	20 0	14 0
Aquila	coperto	—	20 1	11 9
Agnone	1/2 coperto	—	17 2	11 2
Foggia	1/4 coperto	—	25 1	18 9
Bari	coperto	calmo	21 8	18 6
Lecce	sereno	—	26 0	16 5
Caserta	sereno	—	28 2	18 6
Napoli	sereno	calmo	25 8	17 1
Benevento	1/2 coperto	—	25 3	13 2
Avellino	1/2 coperto	—	23 0	14 6
Caggiano	1/4 coperto	—	20 4	12 4
Potenza	1/2 coperto	—	19 4	11 3
Cosenza	1/2 coperto	—	26 0	17 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	23 0	7 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	26 6	19 6
Trapani	sereno	calmo	25 5	19 0
Palermo	sereno	calmo	26 9	14 4
Girgenti	1/4 coperto	legg. mosso	27 5	20 2
Caltanissetta	sereno	—	27 4	14 4
Messina	sereno	legg. mosso	26 7	20 0
Catania	1/4 coperto	calmo	24 3	17 8
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	27 0	20 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	27 8	16 5
Sassari	1/4 coperto	—	29 2	16 5

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*